Libro Primo de Straordinarij

Delle feste che s'hanno da guardare — Cap.° i
Della pena di chi biastemarà Iddio la Beat.ma Vergine Maria, li santi et sante della corte del Cielo — Cap. ii
Del modo di eleggere i consiglieri — Cap. iii
Dell'off.o del Balio, et suo salario — Cap. iiii
Del sindico del Cammorlengo, suo officio, et salario — Cap. v
Dell'officio de Viari, stimatori et catastieri — Cap. vi
Dell'elettione del Pot.à, et suo officio, et salario — Cap. vii
Che il Pot.à non si possa assentare, ne servire per sustituto — Cap. viii
Che il Balio di d.o Castello faccia tutte citationi, et vagliano — Cap. viiii
Che li priori del d.o Castello possano fare l'Arengha tante volte, quante farà dibisogno, et senza licenza del Potestà — Cap. x.
Del sindico del Potestà, et suo officio — Cap. xi
Della processione da farsi nella Vigilia di san Pancratio — Cap. xii
Che le reformanze fatte per il conseglio vagliano con il consenso del Pot.à — Cap. xiii
Della pena di chi non viene alla Arengha — Cap. xiiii
Della pena de chi non andarà alla guardia, et altre opere del Commune — Cap. xv
De quelli, che non pagano le colte, et della loro pena, et di quelli, che guastano li beni, de chi non paga le colte — Cap. xvi
Che il Pot.à osservi il statuto, et habbia autorità di essercitare l'uno et l'altro officio — Cap. xvii
Che il Pot.à consegni li pegni al Cammorlengo et li possa vendere infra tre dì se il padrone non li recoglierà — Cap. xviii
Della pena da imponersi per il s.r Potestà — Cap. xvii
Delle colte da pagarsi, et della pena de chi non le paga — Cap. xx

Una persona, che vende una possessione a forestieri, paghi perpetuamente la datina al Commun, et nessiuno quella lavori — Cap. xxi
Della pena di chi farà immunditia, et bruttella inanti, et appresso al Palalso, o forno, o chiesa, o case de altri — Cap. xxii
Della pena de chi farà novità nelle muraglie del Comuno — Cap. xxiii
De chi darà la sua possessione a lavoritio non possa recoglierli durante il lavoriccio — Cap. xxiiii
Che non si possa recogliere la possessione al lavoratore se prima non haverà restuigliato, se gli darà il letame — Cap. xxv
Della pena del Potà, che comettera alcuna fraude nel suo officio — Cap. xxvi
Che il Sindico del Communo faccia inventario delle arme, et della pena di quelli, che non haveranno l'arme imposte per il Comuno di d.o castello — Cap.o xxvii
Della pena de chi metterà la canepa a macerare nel fosso del Com.o — Cap. xxviii
Che non si possa dall' Arengha del detto Castello imponer prestanza oltre a un fiorino — Cap. xxviiii
Che il Consiglio debbia dividere li debiti fatti al tempo del loro off.o — Cap. xxx
Che le misure, herba, et letame del comuno non si vendano a forestieri — Cap. xxxi
Che ogn'uno sia tenuto render la bestia che gli sarà prestata sana et salua — Cap. xxxii
Che le vetture, o, il prezzo di esse non si possano dimandare passati tre mesi — Cap. xxxiii
Che nessiuno possa dimandare mercede di opera, se non ci haverà fatto il patto — Cap. xxxiiii
Della pena de chi non andarà per Ambasciatore, et non farà l'imbasciata impostali dal Communo per suo difetto, et del suo salario — Cap.o xxx[v]

Che il forestiero, quale verá ad habitare nel Castello del Colle debbia dare securtá de stare a ragione — Cap. XXXVI
Delli arbori da tagliarsi, che stanno nelle senaite, et delli arbori, et sie-pe sopra le vie et possessioni — Cap. XXXVII
Che quello, il quale vende la sua possessione, debbia reservare l'arbore de alcuna persona, che stará in detta possessione — Cap. XXXVIII
Del modo di accomodare le sciacquatore — Cap. XXXVIIII
Della pena de chi giuocará a giuochi prohibiti — Cap. XXXX
Della pena de chi fará rumore nell'Arengha del Communo — Cap. XXXXI
Che la porta del detto Castello se apra, et chiuda da chi sará deputato dal detto Communo — Cap. XXXXII
Della pena de chi vendembia senza licenza del Conseglio — Cap. XXXXIII
Della pena di quello, che non accomodará la via nel termine, che gli sará commandato — Cap. XXXXIIII
Della pena de chi non nettará, et disgombrará le vie, fosso, et car-bonara del detto communo nel termine assignatoli dal Potá — Cap. XXXXV
Della pena di quello, che guastará, et occupará le vie del Comuno, et gettará pietre, et altre immunditie appresso le senaite de al-cuna persona — Cap. XXXXVI
Del salario del Potá delle sue scritture nelle cause civili, et criminali — Cap. XXXXVII
Quelle persone, che non saranno accatastate nel Catasto del com-muno, paghino ogn'anno baiocchi diece — Cap. XXXXVIII
Quello, il quale sará molestato per il communo per cá delle datine — Cap. XXXXVIIII
De quelli, che vendono il vino a minuto — Cap. L.
Della pena de chi buttará le pietre nel fosso del Communo — Cap. LI.
Della pena de chi recoglierá il letame inanzi la casa del suo convicino oltre a mezza via — Cap. LII

Della pena de chi metterà li barili o, altre immonditie nelle fonti dell' Communo —— Cap. liii
Del' Cirio da donarsi nella festa di sancto Pancratio —— Cap. liiii
De quelle persone, che hanno la casa nel' detto Castello, et non pagano le colte —— Cap. lv
Che se alcuna persona comprarà alcuna cosa debbia giurare la d.ta compra esser vera, et per se stesso —— Cap. lvi
Della pena de forestieri, che portaranno l'arme per il Castello —— Cap. lvii
Della pena de chi non andarà al' Morto —— Cap. lviii
Delle misure da comprarse per il Communo —— Cap. lviiii
Che nesciuno possa fare la guardia per altri se non la fà per esso —— Cap. lx
Che li molinari non possono macinare se prima non haveranno pagata la mercede al' communo —— Cap. lxi
Della pena de chi ritiene piu de duce bestie caprine —— Cap. lxii
Della pena de chi ritiene porci superchi —— Cap. lxiii
Della pena de chi retiene le scrofe —— Cap. lxiiii
Della pena delle bestie, quale ammazzaranno alcun'altra bestia de alcuna persona —— Cap. lxv
Che tutte spese del' Communo se paghino per catasto, et foco —— Cap. lxvi
Della pena de chi diviarà le acque, con le quali se guasti le strade et vie del' Communo —— Cap. lxvii

Libro ii. delle cause Civili

Delle citationi da farsi nelle cause civili —— Cap. i
Del' partito da farsi nelle cause civili —— Cap. ii
Del' debito confessato —— Cap. iii
Del' debito, del' quale appare publico instro —— Cap. iiii
Del' salario, o, capisoldi da pagarsi nelle cause Civile —— Cap. v

Dell'essecutione da darsi, et tenuta all'Attore delli beni del Debitore — Cap.° vi
Che prima se faccia convenire il Principale, che la Securtà — Cap. vii
Del libello da darsi nelle cause civili, del giuramento di calunnia et contestatione de lite — Cap. viii
Del modo di fare li sequestri — Cap. viiii
Della successione del Marito nelli beni della Moglie — Cap. x.
Del Compromesso tra congiunti — Cap. xi
Se alcuno sarà astretto, et retenuto in alcuna Corte per il debito di alcuna persona — Cap. xii
In qual modo se habbiano da citare l'heredi — Cap. xiii
Che il Potestà administri ragione summaria — Cap. xiiii
Delle ferie da Indurre — Cap. xv
Che le donne non possano succedere — Cap. xvi

Libro Terzo de Maleficij

Delle citationi da farsi nelli Maleficij — Cap. P.°
Della pena de chi rimprovererà alcuna ingiuria ad alcuna persona — Cap. ii
Della pena di quello, quale farà insulto ad alcuna persona — Cap. iii
Della pena del sfodrare dell'armi contro alcuna persona — Cap. iiii
Della pena de chi pigliarà alcuna persona per la persona o, per li capegli — Cap. v
Della pena de chi percoterà alcuna persona con il bastone, o pietra — Cap. vi
Della pena de chi offenderà alcuno con arme — Cap. vii
Della pena di quello, che offenderà o, percoterà alcuna persona con la mano vacua o, pugno — Cap. viii
Della pena de chi recettarà li banditi, et condennati — Cap. viiii
Della pena de chi pigliarà et occuparà alcuna cosa delli beni del Com.e — Cap. x
Che se alcuna persona haverà o, terrà alcuna cosa del Com.e la debbia relassare — Cap. xi

4v

Della pena de chi se opponerà al Balio — Cap. xii
Della pena de chi percoterà alcuna bestia — Cap. xiii
Della pena de chi metterà il foco nella casa o, meta di altri — Cap. xiiii
Che il Potà possa procedere per inquisitione, denuntia et Accusa — Cap. xv
Della pena de chi occuparà o, molestarà alcuno nella sua pacifica poss.ne — Cap. xvi
Che il Potestà proceda da simile a, simile — Cap. xvii
Che sia tenuto il padre per il figliuolo, et il zio per il nepote — Cap. xviii
Del Beneficio della Pace, della confessione, et pagamento — Cap. xviiii
Che il Potestà spedisca li processi tra il termine de quindici dì — Cap. xx
Delle pene da duplicarsi — Cap. xxi
Delle condannatione da pagarsi — Cap. xxii
Della pena de chi entrarà nel castello altrove, che per la porta di esso — Cap. xxiii
Della oscurità del pnte statuto — Cap. xxiiii

Libro iiii. De Danni dati

Della pena delle bestie, che daranno danno nelle biade, horti, et arbori Cap.o Pr.o
Della pena de quelle persone, che approssimaranno le bestie nelle biade et semente — Cap. ii
Della pena delle bestie, che daranno danno nella Carbonara — Cap. iii
Della pena delle bestie, che pasularanno sopra le sepulture — Cap. iiii
Delle possessione bandite — Cap. v.
Delle bestie, che daranno danno alle giande — Cap. vi
Che nelli danni dati supplisca la prova de un' solo testimonio — Cap. vii
Delli putti, che daranno danno nelle biade — Cap. viii
Della pena de chi darà danno all' uve personalmente — Cap. viiii
Della pena de chi coglierà manualmente li frutti d'altri — Cap. x
Della pena de chi darà danno manualmente nell' horti — Cap. xi

Della pena de chi meterà le biade de alcuna persona — Cap.o xii
Della pena de chi portarà la fugatta — Cap. xiii
Della pena de chi farà la paglia per il cappello — Cap. xiiii
Che il Podestà non pigli ingr.e senza giuramento — Cap. xv
Delle pene da duplicarse de notte — Cap. xvi
Della licentia da darse delli frutti — Cap. xvii
Che il Podestà debbia spedire l'ingr.e et denuntie tra un mese — Cap. xviii
Che l'ingr.e de danni dati se facciano da sei mesi in sei mesi et in quel tempo si possano dimandare le stime — Cap. xviiii
Della pena de chi mozzarà l'arbori fruttiferi — Cap. xx
Della pena de chi darà danno alli legumi — Cap. xxi
Della fossa Malitiosa — Cap. xxii
Della pena de chi farà incetta de castrati — Cap. xxiii
Della pena de chi guastarà siepe, et altri apparamenti — Cap. xxiiii
Della pena de chi toglierà d'alcuna poss.ne o d'altronde fasce di frasche ligate o non ligate, et scoperchiate — Cap. xxv
Della pena delle bestie minute, che daranno danno nella nagese infussa — Cap. xxvi
Della pena de chi non semina fave, et agli — Cap. xxvii
Delle opere da prestarsi nelli molini, et fabriche — Cap. xxviii
Della pena de chi terà scale, et frasche per le strade di d.o castello o altro appoggime — Cap. xxviiii

LIBRO DE STRAORDINARII

AL Nome d'Iddio, e della Beatiss.a Madre Vergine Ma=
ria Am; Dell'anno del sig.re 1610. nella Inditione ottava
nel tempo del Pontificato di Paolo Papa Quinto; Perche tutte
le cose consistono nella dispositione del supremo Re Iddio Padre
omnipotente, però meritamente nel principio di ciascheduna opera
divotissimamente e da invocare il suo santissimo nome, quale se sa=
rá lasciato, nisciun principio puo esser fundato rettamente, et accio
che sia a ciascheduno aggiuto e suffragio, et a nui conceda per=
venire a un buon principio, buono mezzo, et ottimo fine; Però
a laude, honore, et reverenza sua, et della Beatiss.a sua Madre
Maria sempre Vergine, e, delli beati apostoli Pietro, e Paulo, et
del beato Ponliano defensore, et Protettore del nostro castello, et di
san Pancratio del medesmo castello, e persone Advocato, et di tutti
i, santi, et sante della celeste Corte, il presente statuto sia dedicato
composto, fatto, et ordinato. Però nui Giuliano di Giulio, Luca
di Aliano, et Flamminio lotto huomini, et statutarij assumpti, elet=
ti, et deputati dalla generale Arenga del Colle del Marchese, a
revedere, reformare, alterare, et minuire le pene del presente
statuto, et considerando la remissione in nui fatta, et l'autorità
a nui concessa per pace, e quiete degli huomini, et persone di detto
castello per l'autorità a nui in questa parte concessa, et attribuita

6v

l'infrascritti capituli, et statuti facemo, et statuemo, et inviolabilmente commandiamo che se osservino sotto l'infrascritte pene

Delle feste, che se hanno da guardare — C.° i

In prima statuemo, et ordinamo che tutte l'infrascritte feste si debbiano guardare, et riverire da tutti l'huomini, et persone del Castello del Colle del Marchese, et habitanti in esso, et forestieri, et che nessuno nelli infrascritti di possa ne debbia fare alcuno essercitio nel detto castello o' suuo territorio sotto l'infrascritte pene cioè, li di della Domenica, et le feste della Beata Vergene Maria cioè, il di della sua Concettione il di della sua natività, il di della Purificatione, il di della sua Annunciatione, et il di della Assumptione, il di de san Gio: battista, li di delli Apostoli, et di san Matteo Apostolo il di di san Pancratio, il di dell'Ascentione di N.S. Jesu Xpo il di del Venardi santo, et tutti li di dell Venardi del mese di Marzo del tempo della Quatragesima, la Natività del Nostro sig. Iesu Xpo con dui di sequenti, la Pasqua della Resurrettione di N.S. Iesu Xpo con dui di sequenti, la Circumcisione di N.S. Iesu Xpo, la Pasqua della Pentecoste con dui di sequenti, la Epifania del sig.re la festa di tutti i santi, il di de santa Croce del mese di Maggio, s.to Angelo del

del mese di settembre stiano custodite, et riverite con grandissima divotio-
ne come li di della Domenica, et ancora il di della consacro di santo
Pancratio, et tutte le feste commandate dalla santa Madre Chiesia
sotto pena di un giulio per ciascheduno et ciascheduna volta che si
contrafarà, eccettuando l'opere da farsi per servitio del bestiame

Della pena di chi biastemarà Iddio, Maria Vergine, et li Santi. C. ii

Perchè è cosa grave, et enorme offendere l'eterna Magestà d'Iddio
questa legge statuemo, et ordinamo, che nessiuna persona habbia
tanto ardire, et presumi nel Colle del Marchese, ne suo distretto
biastemare l'omnipotente Iddio, la Gloriosa Vergine Maria sua
Madre sempre Vergine dopò, et avanti al parto ciò, è, se alcuno
dirà sia maladetto ad onta a, dispetto de Dio ò, vero della Vergi-
ne Maria sua Madre ò, dirà simile parole sia punito in cinque
giulij per ciascheduna parola, et ciascheduna volta, et se al-
cuno giurarà per il corpo, sangue ò, vero altre membra dello
omnipotente Iddio, et della sua gloriosa Madre sempre Vergine
Maria ò, dishonestamente le nominarà sia punito per ciascheduna
na parola, et ciascheduna volta in diece baiocchi de fatto senza di-
minutione alcuna, et se alcuno biastemarà alcuno santo, et santa
d'Iddio dicendo sia maladetto ad onta a, dispetto, et simili sia
punito in diece baiocchi per ciascheduna parola et ciascheduna
volta, et ancora se alcuno giurarà per il corpo sangue, et membre

disonestamente d'alcun santo, o, santa della corte celeste sia punito in cinq. baiocchi per ciascheduna parola, et ciascheduna volta de fatto, et senza alcuna diminutione.

Del modo d'eleggere, i, consiglieri — C. iii

Statuemo ancora, et ordinamo che il Potestà, et priori del Colle del Marchesi per virtù del loro giuramento siano tenuti, et debbiano fare addunare otto di prima della fine dell'officio d'essi priori la publica e, generale Arenga dell'Vniversità, et huomini di detto Castello, nellaquale arenga, et in ciascuna altra arenga sia tenuto, et debbia comparire et assistere il maggiure di casa o, vero quello, che fa li fatti de casa se sarà nel terr.o di detto castello sotto pena di mezzo giulio se non giustificarà la causa della sua absentia auanti al Potestà, et priori per li tempi, et il potestà sopra le predette cose ne faccia inquisitione, et essecutione, et nella detta Arenga si debbano eleggere a, bussule, e, pallotte sei homini di detto castello quali habbiano autorità di fare il bossolo delli priori, et Cammorlengo, et fare tanti bollettini, quanti saranno a, sufficienza, et in ciascheduno bollettino se scriuano per il Potà che sarà per li tempi sei homini, quali siano priori al reggimento di detto castello, et ancora si scriua, et annoti nella fine di ciascheduno bollettino un buono, et legale Camorlengo

go, quali sei huomini se chiamino priori, l'officio de quali du=
ri quattro mesi, et quello, ilquale sarà nell' officio del priorato
quattro mesi non si possa eleggere ne possa esser altri quattro
mesi seguenti di quell' anno, et così se servi questo ordine
per l'avenire, liquali priori, che saranno cavati dal detto
bossolo eleggano, et debbiano eleggere sei consiglieri huomini
buoni da bene, et legali del detto castello, l'officio de quali
duri quattro mesi, et quello, ilquale sarà stato consigliero
quattro mesi non possa essere, ne meno esser eletto altri quattro
mesi seguenti del medesmo anno, et in questo modo, et forma
si eleggano l'altri de quattro mesi in quattro mesi, et l'offo
del Cammorlengo, quale sarà cavato come di sopra duri, et
durar debbia quattro mesi, quali finiti se debbia cavar l'
altro nel modo e forma predetta, et il detto Cammorlengo debbia
rescoter le collette intrate, et proventi del detto commune, et
quelli spenderli in utilità del detto commune de commissio=
ne delli priori, che saranno per li tempi, et tutte intrate et
uscite sia tenuto, et debbia fare scrivere nel libro del comuno
per mano del potestà et li detti priori consiglieri, et Camorlen=
go nel principio del loro officio giurino et giurar debbiano
in mano del potestà corporalmente toccate le scritture fare
et essercitare il loro officio bene e diligentemente, et senza

fraude alcuna, et il detto Cammorlengo sia tenuto, et debbia il d.o
suo officio essercitare per se stesso, et non per altra persona sot-
to pena del suo giuramento, et habbia, et haver debbia il detto Cam-
morlengo per il suo salario, et mercede delli quattro mesi ba-
iocchi dieci, et nel principio del suo officio sia tenuto da-
re bona, et sufficiente securtà di rendere conto della sua admi-
nistratione, et di satisfare al commune di tutto quello che nella
fine del suo officio si trovarà obligato a restituire, et se
non darà detta securta in quel dì che dal Potestà li sarà fatto
precetto sia punito in giulij cinque et quello, il quale sarà Cam.o
nelli primi quattro mesi, non sia ne possa essere l'altri quat-
tro mesi sequenti, sia tenuto ancora il detto Cam.o giurare
in mano del potestà corporalmente toccate le scritture ad
santa dei euangelia prima che renda ragione, et conto del suo
officio di render ragione et conto del suo cammorlengato bono
legale, et senza fraude

Del'officio del Balio, e suo salario — C.o iiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che li priori, che saranno per li tem-
pi facciano bannire nel Castello del Colle ad alba, et intelligibil-
mente, che se alcuno vorà esser Balio del detto Castello, et l'officio
del balio vorà essercitare nel detto Castello, et suo distretto

per un' anno debbia comparire inanci alli detti priori ad offerire
et quello che farà meglior conditione, et più utile al Commune, à
quello li detti priori il detto officio di balio debbiano, et possano dar-
lo, et locarlo, et il detto Balio in principio del suo officio debbia
giurare ad sancta Dei euangelia toccate le scritture in mano del
Potà fare, et essercitare il suo officio ueridicamente, et fidelmen-
te, et con bona fede, et habbia, et hauer debbia delli beni del com.e
il salario, che li sarà promesso dalli priori, et per il Cammorlengo
del Commune se gli paghi per commissione delli priori, et il detto
Balio debbia hauere dall' Attore per qual si uoglia citatione con
la relatione un' quattrino, et per ciascheduna tenuta un' qua-
trino, per ciascheduno bannimento un' quatrino, et se farà es-
secutione o tenuta fuora del territorio di detto Castello habbia
per sua fatiga e mercede quatrini tre, et dalli forastieri poi
dalli quali gli sarà commesso a loro instantia citi alcuna perso-
na dinanzi al potà di questo Castello o, li dia la tenuta o pos-
so o, bandi, il doppio della detta mercede debbia, et possa dimanda-
re, e non più, et per la presentatione di alcun' mandato de sig.ri
superiori non possa dimandare a detto forastiero se non un' boli-
gnino, tutte citationi poi, et relationi nelle cause criminali dà-
nidati, et straordinarij che li saranno comesse dal sig. Potà
et ancora tutte citationi, relationi, et bannimenti che li saran-
no commesse dalli priori, o, uiarij per seruitio del comune

e, per essercitare il loro offitio sia tenuto, et debbia farlo senza
alcun salario, o, mercede, ma si debbia contentare del salario, che
gli sarà promesso, et se le dette citationi, tenute essecutioni, et
bannimenti, che gli saranno commessi non le farà o, nelle cose pre=
dette, o, in alcuna d'esse sarà negligente sia punito per ciasche=
duna volta in diece baiocchi, et sia obligato ancora la sera a
due hore di notte o, più o, meno sonare la campana del Commune
all'AveMaria delli morti, et non la sonando caschi nella medesma
pena, et non possa il detto balio allontanarsi dal detto Castello
e, territorio d'esso oltre una giornata senza licenza del sig. Potà
et della maggior parte delli sig.ri priori sotto pena d'un giu=
lio da scomputarse, et retenerlo del suo salario per ciascheduna
volta che contrafarà, et se non verà al sono della campana caschi nella d.a pena

Del Sindico del Cammorlengo, suo off.o, e, salario — C.o V.

Item statuemo, e, con questa presente legge ordinamo, che li priori
et conseglieri di detto Castello, quali saranno per li tempi siano
tenuti, et debbiano ogni quattro mesi eleggere uno sindico a sin=
dicare il Cammorlengo del Commune, et il suo off.o intrata, et usci=
ta, e tutto quello, che haverà fatto nelli detti quattro mesi, et il
detto sindico sia tenuto, et debbia infra dui di haver calcula=
to l'intrata, e, l'uscita del detto Cammorlengo, il qual cal=
culo lo debbia fare scrivere al potestà nel libro del Commune
e, se sarà trovato il detto Cammorlengo haver da refare al Commune

se gli debbia far restituire in mano dell'altro Cammorlengo
Volemo ancora in prima ad ogn' altra cosa che il S.r Potà del detto
Castello debbia dare giuramento al detto sindico di far bene
e diligentemente e, senza alcuna fraude detto sindicato, et
d'assoluere, e, condennare detto Cammorlengo si come meritarà
et sarà di ragione remosso d'esso ogni odio, amore e, timore.

Del' off.o de Viarij estimatori e, catastieri — C.o VI

Statuemo ancora, et ordinamo che li priori del detto Castello, qu=
ali saranno per li tempi nel principio del loro off.o insieme
con li consiglieri eleggano dui uiarij huomini boni, et legali
quali siano uiarij tenatarij estimatori di danni dati, et catas-
tieri, quali debbiano far fare tutte senaite, uie, et strade doue
sarà dibisogno, ponti, fonti, et fossati a, lauare fare acconciare et
adattare, et se da alcuno saranno recercati che in qualche loco
facciano accomodare et non lo faranno o, saranno negligenti di
farlo fare in diece bagiocchi per ciascheduno et ciascheduna uolta
dal Potestà siano puniti, et condennati, Possano ancora li sopra=
detti uiarij diffinire, decidere, e, terminare tutte lite, e, contro=
uersie, che saranno tra li huomini del detto Castello per occasione
di dette uie, di senaite di termini, et delle stime di danni dati
a loro uoluntà, et parere, et possano et uagliano per essercitare
il loro officio imponer pene a, ciascuno di detto Castello nella
summa d'un giulio quante uolte a, essi parerà, et piacerà, et le

dette pene far pervenire in mano del Cammorlengo del detto Commune, et il Potestà, che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia prestare aggiuto, fauore e conseglio alli detti uiarij nelle sopradette cose, et in ciascheduna d'esse; Volemo ancora, che li sopradetti Viarij possano, et uagliano alli litiganti, et a ciascheuno altro dar giuramento in ciascheduna causa per trouare la Verità et li detti uiarij habbiano, et hauer debbiano per ciascheduno termine, che metteranno, o, faranno mettere dui baiocchi, et per ciascheduna stima nel tempo del mettere dui baiocchi da quelli che gli condurranno, et nell'altri tempi habbiano, et hauer debbiano un baiocho, et non piu, et l'offo di detti Viarij duri, et durar debbia quattro mesi, quali finiti nel modo sopradetto se debbiano elegger l'altri, et in tutte le sopradette cose essi uiarij habbiano piena potestà, giurisditione, et auttorità, et se stia, et debba stare alla loro stima, dechiaratione e terminatione non obstante altra cosa in contrario

Dell'elettione del Potà, et suo officio, et salario —— C.° VII

Con questa presente legge statuemo ancora, et ordinamo, che li priori et Potà del detto Castello per uirtù del loro giuramento siano tenuti, et debbiano dui mesi prima dell'uscita del Potà fare addunare la generale Arenga degli huomini del detto Castello come è solito, et nella detta Arenga si elegga detto Potestà et se pallotti, et sia uento per la maggior parte delle palle quello

a viva voce per sei mesi prossimi da venire da incominciare subbito finito l'offo del Potestà che si trovarà nell'offo, e, se quel tale eletto renunciarà la detta elettione, eleggano, et debbano eleggere un'altro huomo da bene, et se ancora il secondo renunciarà, eleggano il terzo, et se ancora il terzo recusarà se retorni alla generale Arenga del detto Castello, et nella detta Arenga si servi il medesmo ordine in elegger detto Potestà, Volemo ancora, che quello, che sarà Potestà del detto Castello per sei mesi non possa esser Potà ne si possa eleggere al detto offo per sei altri mesi, ne si possa rifermare in nessun modo, et se tale eletto, et rifermato quella elettione, et riferma non vaglia ne tenga in nessun modo, et li sui atti, et scritture non vagliano in nessun modo, et da gli huomini del detto Castello non se gli presti niscciuna obedienza, et gli huomini, e priori del detto Castello, et ciascheduno d'essi siano puniti di fatto in cinque giulij, Et il Potestà, che nel modo, et forma sopradetta sollennemente sarà eletto habbia et haver debbia per il suo salario, et mercede fiorini ~~doi, et ba~~ dieci per ciascheduno mese da pagarseli dal Cammorlengo del coe di terzaria in terzaria, l'ultima poi terzaria Il Cammorlengo del Comuno sia tenuto, et debbia ritenerla appresso di se per insino che il detto sig. Potà haverà resa rassioni avanti al Sindico della sua administratione, et per insino che dal Sindico, a questo eletto sarà assoluto o condennato, sia tenuto ancora et

11v

debbia il detto S. Potestà, che sarà per il tempo nel di della Nati
uita di Nostro sig. Giesu Christo fare una colatione a sue spese
a gl'huomini, e, persone del detto Castello come e solito, et il Potà
che sarà del mese di Maggio sia tenuto, et debbia del suo donare
alla Corta del Colle del Marchese un buono schioppetto, et se non
darà detto schioppetto si ritenga dal Commune del suo salario
il prezzo d'esso, Volemo ancora, et ordinamo, che Il Potà del Colle
del Marchese finito, che haverà il tempo del suo officio sia
tenuto, et debbia stare à sindicato in detto Castello auanti al sin-
dico a questo atto eletto, et deputato per li priori del detto Castello
tre di continui sotto pena di Venticinque giulij da retenersi del
suo salario, et debbia auanti a detto Sindico dare idonea securità
di stare a ragione, et pagare quel che sarà giudicato

Che il Potesta del detto castello non si possa assentare, ne ser- uire per sustituto — C° viij

Statuemo ancora, et ordinamo, che il Potestà, che sarà per li tempi
durante il suo offo non possa, ne debbia allontanarsi oltre un mi-
glio dal detto Castello, et suo territorio senza licenza delli signori
priori del detto castello, et se il detto potestà si allontanarà contro
la sopradetta forma perda il salario per rata per ciascheduno di
che sarà assente, et il Cammorlengo per il tempo sia tenuto rete-
nere il detto salario come si è detto per rata, et se detto Cam.ro non
lo farà sia tenuto del suo propio restituirlo al Commune nel

tempo del suo sindicato, et per il suo sindico debbia esser condennato sotto pena del suo giuramento, et acciò che la Città in questo non possa esser defraudata Volemo, che il detto Cammorlengo, che sarà per il tempo sia tenuto, et debbia tutti li di, che il potestà sarà absente scriuerlo o, farlo scriuere in un foglio, et nel tempo che sarà finito l'offo di detto potestà lo debbia assignare alli priori, et sindico, et questo capitolo si obserui inuiolabilmente, et non si possa annullare ne per conseglio ne per arengha, et tutte licentie concesse al detto potestà debbiano apparere scritte nel libro delle reformanze del detto commune, altramente dette licentie non vagliano in alcun modo, statuendo ancora che il potà che sarà per li tempi non possa in alcun modo seruire per substituto sotto pena della perdita del suo salario, et nientedimeno l'atti, et altre cose fatte per esso non vagliano ne tengano in alcun modo

Che il Balio di detto Castello faccia tutte citationi, et vagliano — C° viiij

Ancora statuemo, et ordinamo, che il balio di detto Castello, quale sarà per li tempi sia tenuto, et debbia fare tutte citationi, et relationi quando gli sarà commandato da ciascheduna persona in ciascheduna causa, et ancora per commissione del Potestà tutte citationi, et relationi in cause criminali danni dati, et estraordinarie sotto pena di baiocchi cinque per ogni volta che contrafarà, et le dette citationi, et relationi vagliano, et tengano ancora se sarà

no fatte senza la licenza del Potestà, quanto se da esso Potestà fussero state commesse, et alle dette citationi, et relationi, et ad esso Balio se debbia stare, et credere, et se gli dia piena, et indubitata fede in tutto, e, per tutto

Che li priori del detto Castello possano fare l'Arenga tante volte, quanto sarà dibisogno, et senza licenza del Potà — C.° x

Statuemo ancora, et ordinamo, che li priori del detto Castello possano et vagliano fare, et congregare l'Arenga tante volte, quante a essi parerà, et sarà dibisogno senza licenzia del Potestà o, Vicario per li bisogni, et occorrente del detto Communo senza alcuna pena

Del sindico del Potà, et suo officio — C.° xi

Volemo, et con la presente legge ordinamo, che li priori, et conseglieri del Communo, quali saranno per li tempi siano tenuti, et debbiano per il vincolo del loro giuramento eleggere un sindico, et Giudice otto di inanti la fine dell'off.° del Potà del detto Communo a, sindicare, et giudicare l'administratione dell'off.° del detto Potà le cose ben fatte, et le cose mal fatte per esso Potà nel Colle del Marchese, e, suo territorio nel tempo del suo off.°, et se li detti sig.ri priori, et consiglieri non eleggeranno detto sindico nel tempo preciso siano puniti in pena di diece baiocchi per ciascheduno di essi di fatto dal

Straordinarij

Potestà succedente, et il Sindico, che cosi sarà eletto sia tenuto, et debbia infra tre di haverе assoluto esso Potà, o, condennato della sua administratione come meritarà sotto pena di diece giulij d'applicarsi de fatto al Communo di detto Castello

Della processione da farsi nella Vigilia di san Pancratio C.lxii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nella Vigilia di san Pancratio un' huomo per foco del detto Castello debbia compariere, et andare alla processione come e, costume sotto pena di tre baiocchi per ogni persona che contrafarà, et il Potestà che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia per vincolo del suo giuramento fare ricchesta delle sopradette cose, et punire de fatto l'innobedienti come e detto di sopra

Che le reformanze fatte per il conseglio vagliano con il consenso del Potà C.° xiiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che li priori, et il Conseglio del detto castello con la presenza, commessione, et volunta del Potestà del detto castello possano, et vagliano far tutti ordini, reformanze, et provisioni, che a, essi parerà, et piacerà per utilità del detto Communo pur che non siano contro alcun capitolo compreso nel volume del presente statuto, et tutto quello che per li detti signori priori, et conseglio con la presentia, volunta, et commissione del

del Potestà del detto Castello sarà fatto, provisto, ordinato, reformato et deliberato vaglia, e, tenga, et habbia piena fermezza in quel modo, che se fusse provisto, ordinato, reformato, et deliberato per tutta la generale Arengha del detto Commune, et fusse impresso nel volume del presente statuto purche sia confirmato dalli sig.ri superiori

Della pena de chi non viene alla Arenga —— C.o xiiij

Item statuemo, et ordinamo che ciascheduno del Colle del Marchese, alquale per parte del Potestà gli sarà commandato per il Balio del detto Castello o per il sono della campana che debbia venire all'Arenga come è costume sotto pena di cinque baiocchi per ciascheduno, et ciascheduna volta se non haveranno giusta causa, et esetto ancora quelli che fussero in viaggio per giusta, et urgente causa andar fuora del territorio del detto Castello se bene sentisse la campana sonare non siano tenuti a pena alcuna

Della pena di chi non anderà alla guardia et altre opere del Communo —— C.o xv.

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuno di detto Castello et suo distretto sarà citato o chiamato dal Balio, o fattoli precetto per parte del Potestà personalmente o, a, casa della sua solita habitatione a, far la guardia al detto Castello, o, verò

alla carca, o, vero a, fare altra opera per servitio del' Commune
di giorno o, di notte, et alla detta guardia, et opera non venisse per
commissione del' Potestà sia punito in pena de' diece baiocchi per
ciascheduno, et ciascheduna volta, et di notte in doppia pena sia
punito senza diminutione alcuna, et sia tenuto et debbia il se=
guente di refare detta guardia o, opera come è detto di sopra
et di novo il detto potestà li faccia commandare, et non obedi=
rà proceda all' essecutione della pena duplicata d'applicarse da
pena de fatto come l'altre pene senza diminutione alcuna
et il Potestà che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia per peri-
colo del' suo giuramento fare essecutione contro l'inobedienti
reale e, personale, et se li beni di detto inobediente non si
trovassero, et meno personalmente ne pigliare, ne retenere si
potesse il predetto sig. Potà sforzi, et astrenga li lavoratori
del' detto inobediente a, respondere delli frutti de sui beni
per insino all' integra satisfattione della pena incorsa, et
perche il Potestà più audacemente faccia essecutione nelle
predette cose volemo che li priori, et consiglieri gli prestino
et diano ogni aggiuto, et favore

De quelli, che non pagano le colte, et della loro pena, et de quelli, che guastano li beni di chi non paga le colte — C° XVI

Statuemo ancora, et ordinamo, che il Potestà del' detto Castello
che sarà per li tempi per virtù del' suo giuramento sia tenuto

14v

et debbia far pagare al Cammorlengo del Communo tutte colte
et condannatione fatte, et imposte all'huomini, et persone
del detto Castello, et anco a forestieri, quali si trouano accata=
stati nel Catasto del detto Communo, et quelle ancora, che se
imponeranno, et ciascheduno del detto Castello o, di altrõde
lauorará o, coltiuará alcuna possessione di quelle persone
che non habitano in detto castello o, suo distretto sia tenuto
et debbia pagare tutte colte, et condennationi, et fare tutte
altre opere, et fattioni del detto Communo, quale colte con=
dannationi, opere, et fattioni fusse tenuto fare quello, del
quale sono dette possessioni al detto Communo, se bene non la=
uorasse tutte le possessioni d'esso forestiero debitore di d.te
colte, et opere, et fattioni, ma siá tenuto, et obligato ancor-
che non lauorasse di detto forestiero se non uno staro di
terra solo, et il sopradetto sig.r Potestá siá tenuto, et debbia
astregnere et forzare li sopradetti lauoratori a pagare le
sopradette colte, et opere come di sopra si é, detto, et per
la detta occasione il detto Potá possa astregnere, et imporer
pene a, suo libito, et uolunta per insino alla summa di
uno scudo, Volemo ancora che se alcuno di detto Castello
o, di altronde hauerá alcuna possessione nel territorio di
detto Castello, et non uorá pagare le colte al detto Communo
siá punito nella pena del quarto et essecutione, et di die=
ce baiocchi di piu per ogni uolta, che non uorá pagare, et

li beni, arbori et biade, che saranno nelle possessioni esistenti nel territorio del Colle, et accatastate nel Catasto di detto Castello di quelli, che non pagaranno dette colte et datiae come si è detto di sopra se guastino, taglino, et metano per li guastatori del comu di detto castello fatti, o vero da farsi, et eleggersi per la generale Arenga del detto Communo, che saranno per li tempi, le quale esse= cutioni il Potà, che sarà per li tempi sia tenuto et debbia farle fare con il consenso, et volontà del conseglio o la maggior parte delli consiglieri, il che se da esso Potà non sarà fatto tutto quello che si dovesse pagare se scomputi del suo salario et niente dimeno li beni di detti mal pagatori ipso fatto siano del Communo del Colle del Marchese, non ostante altra legge in contrario, Et il sig. Potestà habbia per sua mercede delle colte vecchie da quello, che pagarà dette colte vecchie un baiocco per ciascheduna libra

Che il Potà osservi il statuto, et habbia autorità di esser= citare l'uno, et l'altro offo ——— C. xvii

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potà, et notaro di detto Castello, che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia osservare tutti statuti, et or= dini del detto communo fatti, et da farsi, et habbia per l'autorità del pñte statuto autorità et potestà di fare et essercitare l'uno et l'altro officio ciò è di notaro, et di Potà, et possa, et vaglia scrivere tutte, et singule scritture tanto publiche quanto pri= vate, et possa fare tutte altre scritture, che occoreranno in d. suoi officij, et possa, et vaglia interponere la sua autorità et decreto del detto communo non ostante che sia l'una, et l'altra persona

cioè notaro et Potà, e tutte cose, che saranno fatte per esso Potestà
et notaro vagliano, e tengano, et habbiano piena forza, et fermezza
non ostante altro statuto o legge, che facesse in contrario

Che il Potà consegni li pegni al Cammorlengo, et li possa vendere infra tre dì, se il patrone non li recoglierà — C. xviii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se il Potà, quale sarà per li tem-
pi farà, o farà fare il pegnio nelli beni de alcuna persona del
detto Castello, o di altronde per essercitare il suo offo sia tenuto
et debbia infra tre dì dal dì, che haverà pigliato il pegnio haver-
lo consegnato, o, fatto consegniare al Cammorlengo del detto Commo
sotto pena de cinq. giulij da retenersili del suo salario, Vole-
mo ancora, che il Potestà commandi, et possa commandare a,
quello, del quale sono li pegni, et consigniati al Cammorlengo,
che infra termine di tre dì de haverli recolti, et fare tutto
quello, che sarà tenuto di fare di ragione, altrimente se
venderanno, et banniti che saranno il patrone di detti
pegni habbia tempo otto dì de recompararli, et passato
detto tempo non gli possa recomparare più, debbia anco-
ra il predetto Potestà prima che si vendano detti pegni
farli bannire per il Balio del detto Communo alle scale
del Palazzo, che chi ha pegni nel Communo gli debbia reco-
gliere infra termine de tre dì prossimi, et fatto che sarà
detto banno, et quello del quale saranno detti pegni non cu-
rarà di recoglierli li detti pegni si vendano per il Sindico
del como a chi più offerisce, et se valessero più, tutto quello si ve-
deranno de più si restituisca al patrone, et la d.ª vendita fatta per
il d.º

il detto Sindico uaglia, e tenga con piena ragione come se fusse fat-
ta dal patrone di essi pegni, et se li detti pegni nel banno si uen-
deranno per minor prezzo di quel che sono stati pigliati il patro-
ne di essi pegni sia tenuto, et debbia adimpire per insino allo
intiegro pagamento del debito o, pena, et se non sarà fatto il
potestà possa, et uaglia di nuouo contra esso procedere perso-
nalmente o, nelli bieni come a, esso Potà piacerà di fare non os-
tante qual si uoglia capitolo in contrario

Della pena da imponersi per il Potà — C.° xviiij

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potestà, quale sarà per li tempi per essercitare il suo off.o, et acciò che li cattiui non habbiano ardire di peccare per timore della pena possa, et uaglia per autorità del pnte statuto a, ciascheduno di detto Castello o, suo distretto imponer pena di un giulio per ciascheduna uolta, et che possa duplicare, et triplicare detta pena ogni giorno, che il pertinace sarà in contumaccia, et non uorà obedire

Delle colte da pagarsi, e, della pena de chi non le paga — C.° XX

Statuemo ancora, et ordinamo che ciascheduno del detto Castello et suo distretto o' di altronde che hauerà possessioni, et bieni nel territorio di detto castello accatastati nel catasto di detto communo sia tenuto, et debbia pagare al Cammorlengo del detto Communo tutte le colte imposte et da imponersi per il Conseglio o, Arenga del detto Castello si come, et in quel modo

che per il sig.r Potestà, et conseglio o Arenga del detto castello sarà ordinato nel termine, che gli sarà assegnato o vero sarà bannito per parte del pot.à per il Balio del detto Commune sotto pena del quarto di più, et pena contenuta nell'altro Capitolo, quale parla delle colte, et non dimeno passato detto termine sia tenuto, et debbia pagarle infra termine di diece di da numerarsi dal di del primo termine sotto pena del doppio di quello, che è tenuto di pagare, et questo si faccia bannire nel tempo che se impone la datiua o colta, et il Potestà sia tenuto per virtù del suo giuramento, et per quanto puo mandarlo in essecutione

Una persona che vende una poss.e a forestieri pagli perpetuam.te la datiua al commune, et nessiuno quella lauori - C.o xxi

Statuemo ancora, et ordinamo, et per la presente legge stabilemo che se nessiuno del detto Castello o suo territorio, o d'altronde quale hauerà alcuna possessione nel territorio di detto Castello, et quella venderà ad alcuna persona, che non sarà suggetta alla giurisditione del detto Commune del Colle del S.r Marchese ouero non pagarà le datiue, et colte al predetto commune, come pagano li castellani del predetto Commune sia tenuto, et debbia perpetuamente pagare le datiue, et colte al detto Commune come le pagaua prima, et come pagano gl'altri castellani del detto Castello delle sue possessioni, et non la possa leuare dal suo catasto se prima il Compratore di detta possessione non hauerà promesso

promesso al sindico di detto Communo recipiente per esso Communo pagare tutte datiue, et colte imposte, et per li tempi da imponersi per il detto Communo della detta possessione con bone, et idonee securtà, che siano del Castello del Colle del Marchese, et non di altroue se bene detto castello del Colle del Marchese si renouasse, et correggesse, le predette cose remanghino ferme, et durino, Anzi il Potestà del detto Castello sia tenuto, et debbia subbito detto tale Venditore astregnere a pagare le colte, che li toccharà di pagare per la detta cosa uenduta, et far dare securtà per tutto quello hauerà da pagare per l'auenire, se il compratore non hauerà promesso come è detto di sopra, Volemo ancora, et con questa legge stabilemo, che nesciuno di detto castello o, d'altronde habbia ardire o, presumi lauorare, o, far lauorare alcuna possessione uenduta ad alcuna persona nō suggetta alla giurisdittione del Communo del Colle del Marchese che non pagarò le colte al detto Com.^o sotto pena di cinque giulij per ciascheduno, et ciascheduna uolta, et se le lauorarà sia tenuto pagare le colte della detta possessione, che lauorarà, et sia lecito ad ogn'uno di detto castello accusare, et denunciare al Potestà tutti quelli, che contrafaranno nelle predette cose, o, in alcuna di esse et si creda al suo giuramento senza alcuna altra proua, et sarà tenuto secreto dal detto Potà, et habbia, et hauer debbia detto Accusatore o, denuntiatore la 4.^ta parte della pena, il qual Capitolo uolemo che non

habbia loco per le possessioni, et beni della Chiesia

Della pena di chi farà immundicia et bruttezza inanzi et appresso al Palazzo o furno o case d'altri — C.° XXII

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno farà alcuna immunditia o bruttezza del suo corpo, et sterco appresso al Palazzo del commune, et appresso alla porta della casa d'alcuna persona del detto castello cioè dalla parte dinanzi o nella casa del furno del detto Commune, et inanzi a essa casa per una pertica, et appresso alla Chiesa sia punito tal persona in pena di diece baiocchi per ciascheduno, et ciascheduna volta et il Pota del detto commune sia tenuto farne inquisitione et chi sarà trovato culpabile punirlo come si è detto di sopra, il qual Potestà infra termine d'otto di dopo che sarà intrato nel suo offitio lo debbia far bannire, et farne inquisitione tante volte, quante a esso parerà, et a richiesta d'ogni persona

Della pena di chi farà novità nelle muraglie del Com.e — C.° XXIII

Statuemo ancora, et ordinamo, che nessiuno del Castello del Colle del Marchese o d'altronde habbia ardire o presumi fare alcuna novità nelle muraglie del Commune di detto Castello, et chi contrafarà nelle predette cose o in alcuna di esse

sia condennato per il Potà del detto Commune nella pena di diece giulij, et ciascheduno lo possa denunciare, et accusare al Potà del detto Castello, et sia tenuto secreto, et il sopradetto Potà sia tenuto, et debbia durante il tempo del suo offo farne inquisitione generale, et essaminare sotto pena di diece giu=lij da retenerse del suo salario.

De chi darà la sua poss.e a lavoriccio non possa recogli=erli durante il lavoriccio — C.° xxxiiii

Statuemo, et ordinamo, che se qualcheduno del Castello del Colle del Marchese, et suo distretto darà a lavoriccio la sua possess.ne o vero a cottimo per un certo tempo, che la detta poss.e per insino che non sarà finito il tempo della locatione o lavoriccio non la possa repigliare o recogliere, et chi contro farà sia punito in pena di diece giulij, et che nessuna persona del detto Castello o suo distretto habbia ardire o presumi possedere in modo alcuno alcuna possessione nel sopradetto modo data a locati=one durante il tempo della sopradetta locatione sotto pena di cinque giulij d'applicarse de fatto al predetto Commune, et se la detta possessione si vendesse durante la detta locatione, o se ali=enasse in alcuno altro modo, che il Compratore o quello, dal qua=le saranno acquistate non possano privare il detto lavoratore o Conduttore delle loro ragioni se non la voranno lassiare

volontariamente, et questo volemo, che habbia luogo nelle cose pas-
sate nelle presenti, et quelle verranno non ostante alcuna legge
che fusse in contrario

Che non si possa retogliere la poss.e al lavoratore se prima no
l'havera ristubbiato se gli dara il letame C.o XXVI

Item statuemo, et ordinamo, che se alcuno del detto Castello o suo
distretto lavorara alcuna possessione d'alcuna persona, et nella
detta possessione buttara il letame, che il patrone di detta poss.e
non gli possa retogliere per insino a tanto, che il lavoratore
non l'havera ristubbiata se la vora ristubbiare, et chi contro
fara sia punito in cinque giulij per ciascheduna volta.

Della pena del Pota, che commettera alcuna fraude nel
suo offo C.o XXVII

Ancora statuemo, et ordinamo, che se il Pota del detto Castello quale
sara per li tempi commettera alcuna fraude nel suo offo sia con-
dennato per il Sindico in pena di cinque giulij per ciascheduna
fraude, et ciascheduna volta, laqual pena il Cammorlengo
del detto Communo debbia retenerla del suo salario

Che il Sindico del Communo faccia l'inventario delle
arme, et della pena di quelli, che non haveranno l'arme
imposte per il Communo di detto Castello C.o XXVIII

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Sindico del detto Communo sia
tenuto, et debbia fare inventario di corralline, baleste, et altre arme

imposte, et commandate per il detto communo, et di tutte altre cose del detto Comuno, et d'esse farne fare inquisitione, et recercha ogni tre mesi sotto pena di dui giulij, et quelle persone alle quali saranno imposte dette armi giurino, et giurar debbiano essere le loro proprie, et non de altri, et quelli che saranno trovati nelle dette ricerche non havere l'arme sue proprie paghino, et debbiano pagare de fatto al Cammorlengo del detto Communo cinque giulij senza alcuna diminutione et il Potestà faccia delle predette cose inquisitione, et essecutione alla pena del suo giuramento

Della pena di chi metterà la canepa a, macerare nel fosso del Communo — C.^o xxviii

Statuemo ancora et ordinamo che nissiuna persona di detto Castello o, di altronde habbia ardire o, presumi mettere la canepa o, lino a, macerare nel fosso del detto Communo sotto pena d'un giulio per ciascheduna persona, et ciascheduna uolta, et sia lecito ad ogn'uno accusare, et denuntiare al Potà di detto Castello li detti delinquenti, et siano tenuti secreti, et il Potestà sia tenuto per uirtù del suo giuramento farne inquisitione generale

Che non si possa dall'Arenga del' del' detto Castello imponer prestanza oltre a, un fiorino — C.^o xxviiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che non si possa dall'Arenga del detto Communo imponere alcuna imprestanza oltre alla

quantità de uñ fiorino computate tutte l'altre impresante che se haveßero in quel tempo nel Comũ per ciascheduna pſona

Che il conseglio debbia dividere li debiti del Communo fatti al tempo del loro offo —— Cᵒ XXX

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Conseglio del Colle del Marchese sia tenuto, et debbia dividere tutti debiti, et spese fatte per essi nel tempo del loro offo sotto pena di uñ giulio per ciascheduno di essi consiglieri, et quello debito, et spesa satisfarlo in quel modo che si potrà, et il Potà che sarà per li tempi debbia rescotere detta pena da tutti quelli, che contrafaranno irremissibilmente

Che le misure, letame, et herba del Comũ non si vendano, a forestieri —— Cᵒ XXXI

Statuemo ancora, et ordinamo, che le misure, letame, et herba, et uve di detto Communo non si possano vendere ne alienare ad alcuna persona, che non sia suggetta in tutte le fattioni, et pesi del detto Communo del Colle del Marchese, et il compratore di detti proventi o, alcuno di essi sia tenuto, et debbia giurare che la detta compra la faccia per se stesso, et non sia finta, ne la faccia per altra persona, che non sia suggetta al detto Communo come si è detto, et il venditore, et compratore, che contrafaranno siano puniti, et condennati in pena di dui giulij per ciascheduno, et ciascheduna volta, che contrafaranno, et chi misurarà con altre misure, che con quelle del Comũ. caschi in pena di tre giulij tanto quello che vende, quanto quello, che compra

Che ogniuno sia tenuto rendere la bestia, che gli sarà prestata sana, et salua C.xxxii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno prestarà ad alcun' altro alcuna bestia bouina, asenina, cauallina, ó mulina, quello al quale sarà prestata detta bestia sia tenuto, et debbia rendere, et restituire detta bestia sana, et salua, si come a esso sana, integra, et salua gli sarà prestata, et se non restituerà detta bestia così sana sia tenuto, et debbia dare a, quello, che hauera prestata detta bestia l'estima del danno da farsi detta stima per commissione del Potà da dui huomini conuicini di quello, che hauerà prestata la bestia per mezzo del loro giuramento, et il Potà del detto Castello faccia refare il prezzo, et stima al patrone di detta bestia senza strepito, et figura di giuditio

Che le vetture, o, il prezzo d'esse non si possano dimandare passati tre mesi C.xxxiii

Statuemo ancora, et ordinamo che nessiuna persona del detto Castello possa ne debbia domandare alcuna vittura di bestie ad alcuno, ne meno l'estima di dette vitture in nisciun modo passati che saranno tre mesi, et se la dimandarà il Potestà non lo debbia ascoltare in modo alcuno non ostante alcuno altro statuto

Che nessiuno possa dimandare mercede di opera, se non ci hauerà fatto il patto C.xxxiiii

Ancora statuemo, et ordinamo che se alcuna persona del Castello del

Castello del Colle del Marchese sarà aggiutato da alcuno a, qualche opera manuale o, vero per esso andarà fuora del Castello, et non hauerà fatto il patto della sua mercede, et fatiga, non possa dimandare cosa alcuna a, quello, che sarà aggiutato, ma volemo che si presumi hauerlo fatto per amore, et beneuolenza o, per parentela, et non per prezzo

Della pena di chi non andarà per Ambasciatore, et non farà l'imbasciata impostali dal Com.o per suo difetto, et del suo salario — Cxxxvi

Volemo ancora, et con la presente legge stabilemo, che se alcuna persona del detto Castello sarà fatto o, vero destinato dal Conseglio del detto Communo per ambasciatore, et non farà l'imbasciata a, esso imposta per suo difetto, et negligenza sia punito de fatto per il Pot.a del detto Castello in pena di dieci giulij, et se la Communità paterà alcuno danno per detta occasione tutto quello, che essa Com.tà patirà detto Sindico o, Ambasciatore sia tenuto, et obligato refare del suo alla d.a Com.tà non ostante alcuno statuto in contrario, et il detto Ambasciatore habbia, et hauer debbia delli beni del Communo per il suo salario, et mercede per ciascheduno di se andarà a, Spoleto, a, folignio a, Todi, Ispello, Beuagnio, o, tanto lontano un giulio, et se andarà a, Montefalcho, Montecchie, et tanto lontano habbia per ciascheduno di baiocchi cinque et se andarà a, Giano, o, a, Castiricalli o, tanto lontano habbia per ciascheduno di baiocchi cinque, et se andarà in alcuno altro luogho non specificato nel presente statuto habbia

Straordinarij

il salario, et mercede competente de simile a simile, et cosi volemo ancora si faccia quando il Potà andarà per Ambasciatore per servitio del Communo

Che il forestiero, quale verà ad habitare nel Castello del Colle debbia dar securtà di stare a ragione C.º XXXVI

Statuemo, et ordinamo, che se alcuno forestiero starà o, vero venerà ad habitare nel detto Castello, o, suo territorio che infra termine di un mese dopó che sarà venuto ad habitare sia tenuto, et debbia dar bona et idonea securtà nella Cam.ra del detto Communo di stare ad obedienza alli commandamenti del Potà del detto Castello nelle cause civile, et criminali, et di pagare le colte, et datine delli bieni, che haverà accatastati nel catasto del detto Communo, et se non haverà bieni accatastati nel detto catasto sia tenuto, et debbia pagare le colte a ragione di venticinque libre quando se imponeranno, et ancora sia tenuto fare tutte fattioni del detto Communo si come fanno tutti gli altri castellani del detto Castello, et contro questo capitolo non si possa far cosa alcuna, ne mutare, ne proponere contra nell'Arengha, ne meno nel Conseglio, et se sarà contrafatto non vaglia ne tenga in nesun modo, et chi in detta Arenga o, Conseglio lo proponesse paghi di pena giulij cinque de fatto, et senza alcuna diminutione, et chi lo consultarà sia punito in pena di dui giulij tantevolte, quantevolte haverà contrafatto, reservando però il bisognio della calzolaria, Però volemo, che se alcuno Calzolaro forastiero verà ad habitare, et essercitare la sua arte nel detto Castello li con

siglieri del detto Com.ne possano, et vogliano provederli di habitatione et residenza, acciò detti calzolari possano essercitare la loro arte in quel modo, che alli detti consiglieri parerà, et piacerà non ostante li sopradetti capituli

Delli arbori da tagliarsi, che stanno nelle senaire, et delli arbori et siepi sopra le vie, et possessioni ——— C.o XXXVII

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona del detto Castello, et suo distretto haverà alcuno arbore quale arbore starà nella senaira appresso al suo vicino in modo, che li termini daggessero ragione a, l'una parte, et l'altra del detto arbore se bene alcuna di esse parti la possedesse persua, il Podestà del detto Castello sia tenuto, et debbia far tagliare detto arbore, et levar via a, prieghi di quello, che l'addimandarà, statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuno arbore o, siepe di alcuna persona si trovarà sopra alcuna via, fossa, o, fonte, o, sopra la possessione di alcuna persona talche impedisse la via o, il transito overo impedisse li lavoratori delle possessioni, o, impedisse li passaggieri per essa con le some, il Potestà sia tenuto farli levare a, petitione di chi ne farà instanza sotto pena di giulij cinq. per ciascheduno che contrafarà

Che quello, il quale vende la sua possessione debbia reservare li arbore de alcuna persona, che starà in detta possessione ——— C.o XXXVIII

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona del detto Castello o suo distretto venderà alcuna sua possessione nella quale se gg essero li arbori o, pergole de altri debbia reservare li detti arbori o, pergole

per quello, del quale saranno, et chi contrafarà sia punito per il Potà alla pena di un giulio de fatto, et sia tenuto a, restituire li detti arbori di altri

Del modo di accomodare le sciacquatore ———— C.xxxviiij

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potà del detto Castello sia tenuto, et debbia fare accomodare tutte sciacquatore del Castello del Colle del Marchese alle spese di quello, che sarà tenuto quando alcuno l'addimandarà, et ne farà instanza

Della pena di chi giocarà a giuochi prohibiti ———— C.xxxx

Ancora statuemo, et ordinamo, che nisciuno di detto Castello o, suo distretto che habbia ardire o, presumi giocare ad alcuno giuoco prohibito ne a, giuoco di carte, dadi o, altri simili giuochi nel detto Castello o, suo distretto sotto pena di baiocchi vinticinq, per ciaschaduna persona et ciascheduna volta, et se alcuna persona recettarà detti giocatori nella sua casa propria o che la tenga a, pegione sia tenuto nella medesma pena per ciascheduna volta che li recettarà, et lo Accusatore, et denunciatore ne habbia la quarta parte

Della pena de chi farà rumore nell'Arenga del Comuno ———— C.xxxxi

Statuemo ancora, et ordinamo che nisciuna persona del Colle del Marchese habbia ardire o, presumi levarsi dalla Arenga, et conseglio del detto Castello, et in esso fare alcuno rumore o, ciarlare sotto pena di un giulio per ogni volta, et se si levarà in piedi, et parlarà con alta voce

contro il Potà, et suo offo sia punito in pena di cinque giulij per ciascheduna volta de fatto, et senza diminutione alcuna

Che la porta del detto Castello se apra, et chiuda da chi sarà deputato dal detto dal detto commune — Cv xxxxii

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potà del detto Castello sia tenuto, et debbia, che la porta del detto Castello se apra et chiuda per quelli huomini, et persone alle quali saranno date le chiave per il Conseglio di detto Castello o, per alcuno della sua fameglia so che habiti con esso in quel tempo, che sarà ordinato dal Conseglio, et che li detti portannali non possano ne debbano dare le chiave della detta porta ad alcuna persona fuora che alla sua fameglia, et habitante con esso per aprire, et chiudere senza licenza del detto Commune o, Potà sotto pena di dui giulij per ogni volta che si contrafarà senza alcuna diminutione

Della pena di chi vendembia senza licenza del Conseglio Cv xxxxiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nisciuna persona di detto Castello et suo distretto ne di altronde habbia ardire o, presumi vendenbiare se prima non sarà ordinato, et reformato per il Potestà et conseglio del detto Castello sotto pena di giulij cinque tanto quello che vendenbiarà, quanto quello, che aggiutarà per ciascheduno d'essi, et ciascheduna volta, et ogn'uno lo possa accusare, et denuntiare con il suo giuramento, et sia tenuto secreto

Della pena

Straordinarij

Della pena di quello, che non accomodará la via nel ter.o a'esso comádato C.o XXXXVIII

Ancora statuemo, et ordinamo, che tutte le vie, et strade del detto Communo, che saranno guaste nel territorio, et distretto di d.o Castello si debbiano accomodare, et adattare da quella persona, che sará tenuta, et li toccará di acconciarle, et se alcuna persona possederá et tenerá alcuna possessione o tanoriccio appresso la detta via deguastata, et non la vorá acconciare, nel termine assignatoli dal Potestá sià punito in pena di un giulio per ogn'uno, che contrafará et per ogni volta

Della pena de chi non nettará, et disgobrará le vie fosso et carbonara del detto Com.o nel ter.ne assignatoli dal Pot.a C.o XXXXV

Statuemo ancora, et ordinamo, che il Potestá, et il Conseglio siano tenuti, et debbiano fare disgombrare, et terminare tutte le vie, et senoite delle vie, et piazze dentro al Castello del Colle del Marchese, et fossi, et carbonare di detto Castello, et il sig. Potestá faccia quelle sgombrare, et nettare fra termine di un mese dall'intrata del suo officio, et quella persona, che non disgombrará et nettará nel termine a esso prefisso, et assignato per il Pot.a o bandito dal Balio del detto Communo per sua commissione sià punito in pena di cinque giulij per ciascheduno, et ciascheduna volta

Della pena di quello, che guastará, et occupará le vie del communo, et gettará pietre, et altre immunditie appresso le senaite de alcuna persona C.o XXXXVI

Ancora statuemo, et ordinamo, che niscivna persona del detto

Castello, et suo distretto c'habbia tanto ardire mutare, esterminare
mottare o vero pigliare alcuna via o strada senza licenza del
Potà o consiglio del detto Communo, et quello, che contrafarà sia
punito in pena di giulij cinque senza alcuna diminutione
et nondimeno sia tenuto relassarla infra termine di otto di
dopo che gli sarà intimato dal Balio per commissione del
Potà, et non la relassando sia punito in pena del doppio pro=
nato che sarà per dui testimonij degni di fede, et nessiuna per=
sona habbia ardire buttar pietre, o altri impedimenti appresso
alcuna senaita del suo convicino a un piedi lontano, et ap=
presso alla strada, et se ce l'haverà buttato o buttarà lo debbia
levare per commissione del Potà, et non lo levando si possa pu=
nire in pena d'un giulio per ogni volta che gli sarà comandato
et il Potestà sia tenuto farne inquisitione, et giustitia ad
ogn'uno che gl'addimandarà

Del salario del Potà delle sue scritture nelle cause civi=li et criminali — C.xxxxvi

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potà et notaro del detto Castello
del Colle del Marchese, quale sarà per li tempi possa pigliare
et dimandare il salario, et mercede delle scritture nelle cause
civili et criminali in questo modo cioè, per la scrittura della
petitione possa dimandare all'Attore bolignino uno, et me=
desmamente dal reo per la risposta bolignino uno, et per ciascu=
cheduno atto cioè per productione di testimonij d'articuli
instri, interrogatorij, publicatione di processo, et simili, et

et per ciascheduno giuramento diffinitiuo bolignini dui, et questo in ciuili, et criminale cause cioè nelle cause ciuili dallo Attore, et nelle cause criminali da quello che si uorà escusare, et per ciascheduna securtà baiocchi cinque, nelle altre poi scritture sia salua a, esso Pōtà la mercede competente da simili a, simili, et per le scritture nel Conseglio o Arengha non possa dimandare cosa alcuna, et quelle scritture il predetto Pōtà sia tenuto, et debbia scriuerle in publica, et autentica forma et se non le uorà scriuere il Cammorlengo del detto Communo per l'autorità del pñte statuto debbia possa, et uaglia farle scriuere alle spese del salario di esso Pōtà da retenerseli per il detto Cammorlengo al tempo del suo sindicato

Quelle persone, che non saranno accatastati nel catasto del commune paghino ogn'anno baiocchi diece — C.xxxxviii

Statuemo ancora, et ordinamo, che qualunque persona non sarà accatastato nel Catasto del Communo del Colle del Marchese, et hauerà la casa, et habitatione nel detto Castello debbia pagare ogn'anno al Cammorlengo del detto Castello recipiente per esso baiocchi diece nella festa della Natiuità di N. Sig. Iesuchristo et il Pōtà che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia per uirtù del suo giuramento farlo osseruare, et se non pagarà a, due citatione fatteli o, requisitioni a, casa per il Balio del detto Comm.° se gli leuino le porte di detta casa, o, uero per il Pōtà si astrenga quello, che habitarà in detta casa a, pagare al Cammorlengo come si è, detto di sopra

Quello, il quale sarà molestato per il comm.e per cā delle dative o, colte C.o XXXXVIIII

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona di detto Castello o, suo distretto sarà molestato dal Communo per occasione delle dative per alcuna possessione accatastata nel Catasto de alcuna altra communità, quale possessione fussero accatastate nel catasto del Colle del Marchese, essa Communità del Colle del Marchese sia tenuta defendere tal molestato alle spese di esso Communo

Di quelli, che vendono il vino, a, minuto — C.o L

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona di detto Castello o, suo distretto, o, di altronde venderà vino a, minuto nel detto Castello o, suo distretto debbia havere le misure giuste sigillate con il sigillo o, bolletta del Communo di detto Castello, cioè, il bocale il menzo, et la foglietta, et che quello tale che venderà il vino non possa tenere in quella casa, nella quale venderà il vino alcuno altro vaso simile alli sopradetti vasi, et chi contrafarà sia punito per ogni volta in pena di diece baiocchi, et a, ciascheduno sia lecito accusarlo, et denuntiare et al detto accusatore se creda con il suo giuramento, e, sia tenuto secreto et il Potestà sia tenuto, et debbia far bannire nel principio del suo offo, et se alcuno sarà trovato culpabile sia punito come si è detto di sopra, et il Cammorlengo del detto Communo sia tenuto comprare dette misure, con le quali il detto Potà possa sciaumare le misure di quelli tali, che voranno vendere, et le giuste sigillarle et le non giuste non sigillarle

Della pena de chi buttarà le pietre nel fosso del Communo — C.o LI

Statuemo ancora, et ordinamo, che nisciuna persona del detto

Castello butti pietre o, altri impedimenti nel fosso del Communo alla pena di dui giulij per ogni uolta, et ogni persona, et ogn'uno possa accusare, et sia tenuto secreto

Della pena di chi recoglierà il letame inanti la casa del suo conuicino oltre a, mezza uia — C.° liii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nisciuna persona di detto castello possa recogliere il letame auanti la casa del suo uicino più di mezza uia sotto pena di un giulio per ciascheduno, et ciascheduna uolta, et ogn'uno possa accusare con il suo giuramento senza altra proua, et si creda al detto accusatore, et debbia restituire il letame a, quello, al qual l'hauerà tolto

Della pena de chi metterà li barili o, altre immonditie nelle fonti del Communo — C.° liiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nisciuna persona di detto Castello ne di altronde habbia tanto ardire di mettere nelli fonti del communo a, maltore barili, tenchie, schifi, tine, o, bigonzi o, altre immunditie ne meno lauar panni in detti fonti, o, farci altre immunditie a, cinque piedi lontano sotto pena di un giulio per ciascheduno, et ciascheduna uolta, et ciascheduno possa accusare al Potà di detto Castello con il giuramento, et si creda al detto Accusatore, et de fatto se gli faccia pagar la pena senza diminutione alcuna

Del Cirio da donarsi nella festa di santo Pancratio — C.° lv

Ancora statuemo, et ordinamo, che li priori, et Potà del detto Castello siano tenuti, et debbiano far fare al Cammorlengo del Communo in ciascheduno anno delli denari del Communo nella festa

di san Pancratio una torcia di cera bianca di due libre di peso et una libra di candele, et il detto Cirio, et candele si donino et presentino all' Altare di detta chiesa di san Pancratio et si accenda quando se inalzarà il santiss.o Corpo de Christo sopra l'Altare di detta Chiesa, et si possa fare senza altro ordine o, deliberatione

De quelle persone, che hanno la casa nel detto Castello et non pagano le colte — C.o Lv

Ancora statuemo, et ordinamo, che chi haverà per l'avvenire case o, casaleni nel detto castello, et non farà le fattioni del detto communo come e, costume di fare o, vero non pagarà le dacine et colte imposte, et da imponersi per detto Communo che le dette case, et casaleni siano, et debbiano essere del detto Communo, et al detto Communo siano applicati, et se ne pigli possesso dal Cammorlengo del Communo, et lo posseda per il detto Com.o come cosa di detto Communo, ma che quello del quale saranno dette case, et casaleni siano citati per parte del Potà a, comparire dinanzi a, esso Potà, et per esso Potà se gli assigni termine a, provare, et fare tutto quello, che e, tenuto di ragione, et se da esso non sarà fatto nel termine assignatoli dal Potà si pigli tenuta et possessione de dette case o, casalini dal Cammorlengo del Com.o come si e, detto di sopra, Volemo ancora che nissiuna persona del detto Castello o, suo distretto non possa ne debbia vendere alcuna casa o, Casalino nel detto Castello se prima non l'haverà offerta al suo vicino, et vendendola ad altri se non l'haverà offerta al suo vicino piu prossimo caschi in pena di cinqz giulij

Che se alcuna persona comprará alcuna casa debbia giurare la detta compra esser' uera, et per se —— C.° lvi

Volemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona del' detto Castello venderá o, comprará alcuna casa o, casalino nel detto Castello, sia tenuto tal' compratore giurare toccate con mano le scritture la detta compra esser' uera, et non finta, et che la detta casa o, casalino e, per esso, et sui heredi et se apparisse el contrario sia punito il detto compratore in cinquanta giulij, et la detta casa o, casalino se confischi, et applichi al' detto Com.° et per il sindico del' detto Com.° se ne pigli tenuta, et possessione, et quella tenere, et possedere per il detto Com.° come uero padrone, et possessore, et il Potã, che sará per li tempi debbia le predette cose fare osseruare inuiolabilmente

Della pena de forestieri, che portaranno l'arme per il Castello C.° lvii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nessiuno forastiero possa ne debbia portare alcuna sorte d'arme per il Castello del' Colle del' Marchese sotto pena di mezzo scudo, et la detta pena la metá sia del' Potá et l'altra metá del' detto Communo, et il presente Capitolo non si possa levare, ne togliere, ne per conseglio ne p. Radega

Della pena di chi non andará al' Morto —— C.° lviii

Statuemo ancora, et ordinamo, che ogni huomo del' detto Castello siã tenuto, et debbia andare al' morto, se tal' morto sará in detto Castello o, suo territorio sotto pena di cinque baiocchi per ciascheduno che contrafará, et ciascheduna uolta, et ogn'uno possa accusare, et si creda col' suo giuramento

Delle misure da comprarse per il Communo —— C.° lviiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che il Cammorlengo del' detto Com.°

quale sarà per li tempi sia tenuto per virtù del suo giura=
mento infra termine di tre giorni dopo, che hauerà pigliato
l'offitio hauer comprato delli beni del detto Communo tutte mi-
sure di grano di vino d'olio se non saranno nel detto Com.te
et quelle farle aggiustare alle giuste misure della Città di
Spoleto, et il sig.r Potà sia tenuto far mandare in essecutione
tutte le predette cose

Che nessiuno possa fare la guardia per altri se
non la fa per esso — C.o lx

Ancora statuemo, et ordinamo, che nessiuno, che non sarà
scritto in capodece o, nel libro delle guardie del detto Com.te
et non farà la guardia per esso, non possa meno far la guardia
per altri, et se la farà non se admetta per quello, per il qua=
le la farà, ma sia tenuto alla pena, et questo presente capitolo
non si possa leuare, ne dalla Arenga, ne dal Conseglio, et il Potà
debbia le predette cose osseruare, et fare osseruare

Che li molinari non possano macinare, se prima non
haueranno pagato la mercede al Communo — C.o lxi

Ancora statuemo, et ordinamo, che tutte quelle persone del
detto Castello o, suo distretto, lequali faranno il molino per maci=
nare a cottimo l'oliue nel castello del Colle del Marchese, et
suo distretto siano tenuti, et debbiano pagare al Communo pri=
ma, che essi molinari comincino a macinare quindici baiocchi
per ciascheduno molinaro sotto pena del doppio, et li detti
molinari siano tenuti; et debbiano hauer la coppa giusta come
la coppa del Communo del detto Castello, et se alcuno vorà ma

cinare o, far macinare l'olive a prezzo de denari siano tenuti essi mollinari macinare l'olive due volte per quel prezzo, che sarà ordinato per il Communo di detto Castello alla pena di un giulio per ciascheduno, et ciascheduna volta, et che nessiuna persona di detto castello o, suo distretto possa andare a, macinar l'olive fuora del territorio del detto Castello, ne cavarle fuora per altra persona se non a, quel molino che pagarà al detto Communo li detti bagio: chi quindici se non haverà prima dimandata licentia alli priori o, Potà, et pagare al Communo un quattrino per coppa, et questo che contrafarà sia punito nella pena di dui giulij per ciascheduno et ciascheduna volta

Della pena di chi retiene più de due bestie caprine — C.o lxii

Statuemo ancora, et ordenamo, che tutte famiglie del detto Castello del Colle del Marchese nel detto Castello, et suo territorio possa et vaglia et li sia lecito retenere due bestie caprine senza pena et bando, ma chi retenerà più di due bestie caprine sia punito per ciascheduna bestia, et ciascheduna volta in pena di baiocchi diece, et in questo caso non se intendano li capretti che suggono, quali capretti si possa retenere sino alla festa di tutti i santi, et passata detta festa, quello che contrafarà caschi nella medesma pena, Volemo ancora, che nissiuno pastore possa custodire, ne menare a, pasculare se non dette due bestie caprine sotto pena de un giulio per ciascheduno et cias= cheduna volta

Della pena de chi retiene porci sopercHi — C.o lxiii

Statuemo, et ordinamo, che tutte famiglie del Castello del Colle

del Marchese possa et voglia retenere in detto Castello, et suo terri-
torio dui porci masculi; dal di poi della festa di santa Maria
del mese d'Augusto per insino a Carnevale possa retenere qua-
ttro porci masculi, et dal detto numero sopra non possa retenerli
senza licenza della generale Arengha, et chi contrafarà sia pu-
nito per ogni volta in pena di un giulio, et per ogni porco, ec-
cetto però li mercanti, liquali possano senza pena, et bando re-
tenere tutta quella quantità di porci, che vogliono dal dì de
un mercato, all'altro di dell'altro mercato

Della pena de chi retiene le scrofe — C.° Lxiiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nessiuna persona del d.°
Castello o, di altronde habbia tanto ardire o, presumi retenere
in detto Castello o, suo distretto nessiuna bestia porcina feto̅te
et atta a, far famiglia cioè, che non sia castrata sotto pena di
diece giulij per ciascheduno, et ciascheduna bestia, et ciasche-
duna volta che sarà trovata, et questo non se intenda de
quelle scrofe, quale non haveranno finito l'anno

Della pena delle bestie, quale ammallaranno alcuna altra bestia d'altra persona — C.° Lxv

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna bestia o, cane di qual-
si voglia sorte ammallarà alcuna altra bestia in qual si voglia
modo, o' deguastarà, il patrone di dette bestie che guastaranno
o, ammallaranno altre bestie sia tenuto et debbia refare il dan̄o
al patrone delle bestie ammallate, o, deguastate overo rēdere
al padrone le dette bestie guaste, o, ammallate pur che tale
guastamento o, ammallamento se provi per dui testimonij mag-
giore di quindici anni, non ostante alcuna altra legge in cōtrario

Straordinarij

Che tutte spese del commune se paghino per catasto, e foco — C.° lxvi

Ancora statuemo, et ordinamo, che tutte le spese, che occorreranno fare nel detto Castello se paghino per il catasto, et foco del detto Commune e, tutto quello che si deue alla Romana Chiesia se paghi per foculare, et il Potà sia tenuto le predette cose far bandire quando occorreranno, et ciascheduno sia tenuto pagare la parte sua nel termine che gli sarà assegnato per il Potà del detto Commune sotto pena del doppio, et il Potà sia tenuto fare osseruare tutte le cose predette

Della pena de chi diuiarà le aque, con la quale se guasti le strade, et uie del Commune — C.° lxvii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nessiuna persona del detto Castello o, suo distretto possa ne debbia diuiare o, storcere l'acque per la sua possessione, o, fare diuiare o, storcere, o, d'altronde nelle uie, et strade del Commune, per la quale diriuatione le dette uie o, strade si possano guastare o, diminuire, potendole diuiare, et storcerle fuora di strada o, di altronde, sotto pena di giulij quattro per ciascheduna persona, che contrafarà, et ciascheduna uolta

Libro ii. delle cause Civili

Delle citatione da farse nelle cause civile — C.o p.o

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuno sarà citato, o, chiamato per il balio del detto Castello, et non comparirà nell'hora, e, termine a, esso assigniato per il detto Balio, et in quel termine lo Attore comparirà, et incusarà la contumacia contra detto reo personalmente citato basti la detta citatione, et contumacia, ma se sarà citato a casa se citi di nuovo per la secunda alle spese del citato, et se detto reo non comparirà nella secunda citatione il Potà possa, et debbia il seguente di relascargli il mandato essecutivo reale, et personale, e, se alcuno comparirà nel termine della citatione per il detto citato et allegarà l'assentia del detto reo se gli dia un termine competente a, presentare detto reo pur che quello, quale allegarà l'absentia del detto reo giuri ad s.ta Dei evangelia corporalm.te toccate le scritture la detta assentia esser vera, et non calunniosa, altramente non si proceda contro detto reo come si è, detto, et due citationi fatte a, casa, o, una personalm.te se habbia per legitima citatione, et contumacia, et tutte predette cose remangano nella providentia del Potà

Del partito da farsi nelle cause civili — C.o ii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se lo Attore offerirà partito al Reo, et suo Adversario de alcuna cosa o, quantità, che gli addimandarà, dicendoli voi giurare o, vuoi che giuri, che il Potà debbia stregnere esso reo ad accettare il partito prima

che sia

che sia finita l'audientia, et se detto reo infra detto termine non piglierà, et non accettarà detto partito all'hora il Potestà pigli il giuramento dall'Attore, che tutto quello che dimanda sia vero, et assegni a detto reo otto di a reprovare il giuramento, et se nel detto termine il reprovarà il Potà astringa realmente, et personalmente quello, che haverà giurato a satisfare al suo Adversario et il detto reo possa fare sumariamente detta reprobatione, et il Potà astringa tale giurante per il detto giuramento á pagare per pena cinq giulij senza diminutione alcuna, et se detto reo pigliarà il partito o lo remetterà allo Attore, et giurarà se assigni a tale remittente il predetto termine a reprovare, et quello, che haverà giurato se punisca come si e detto di sopra

Del debito confessato — C.o iii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona confessarà il debito avanti al Potà del detto Commune, il predetto Potà statuisca termine al detto confitente cinq di a pagare et satisfare detto debito al suo creditore se sarà il debito confessato sotto á diece giulij, et se sarà sopra a diece giulij se gli assegni termine diece dì, et se infra detto termine il detto reo non pagarà, il potà lo possa astregnere nella persona, et nelli beni a satisfare il debito confessato, et spese legittimamente fatte

Del debito, del quale appare publico instrumento — C.o iiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che quando de un debito apparirà publico instromento il reo non possa dimandar copia di petitione, anzi il Potà sia tenuto, et debbia far precetto al reo, che pagli fra termine de cinque di se la summa non passarà diece scudi, et da diece scudi in su infra termine di vinti di o piu ad arbitrio del Potà salve, et reservate al detto reo le sue eccettioni di opponere in termine di

detti cinque dì, et infra termine di altri cinq; dì utili a provare et se infra detto termine non provarà sia tenuto il Potà astregnere detto reo personalmente et realmente per il detto debito, et per le spese legitimamente fatte. Possa però il detto reo opponere contra il detto suo debito, et instro del predetto debito nel termine sopradetto l'infrascritte eccettioni cioè, di falsità, pagamento, quetanza, et patti, et se infra detto tempo alcuna di esse eccettioni non provarà sia tenuto il detto Potà astringere detto reo nella persona et nelli bieni come si è detto di sopra

Del salario o capisoldi da pagarsi nelle cause civili — C.° V

Statuemo ancora et ordinamo, che se alcuna persona dimandarà possesso, o essecutione contro il suo Adversario, o che se gli faccia precetto sia tenuto pagare un baiocco per fiorino di capisoldi et quelli metterli nel ceppo del Commune, e se tal salario et capisoldi non pagarà come si è detto, detta tenuta, o, precetto non vaglia ne tenga in nessun modo, et sia, et si debbia dechiarare nulla, et invalida, et pagati detti capisoldi una volta non sia tenuto pagarli più per la detta quantità et il detto salario o capisoldi l'attore li debbia pagare in presenza del Potà, et di dui testimonij; le qual cose se scrivano dal Potà nel suo libro a piede della tenuta o, precetto, et se farà altrimente non vaglia in niscium modo

Dell'essecutione, et tenuta da darsi allo Attore delli bieni del debitore — C. VI

Ancora statuemo, et ordinamo, che doppo che lo Attore havera la contumacia contra il reo, o, vero doppo, che a detto reo gli sarà

fatto precetto per il Potà per alcun debito, che haverá da pagare, et che apparisca publico, et autentico instro il Potà del detto Castello dia al detto Attore tenuta, et possesso delli beni del debitore cioè nelli beni mobili il doppio, et nelli stabili tredoppi, et la terza volta li nomi de credit detto reo habbia termine cinque di, a, recogliere detta tenuta e, se infra detto termine non recoglierá detta tenuta se citi per il balio del detto Castello un di per un altro se vorá opponere alcuna cosa alla detta tenuta, et sententia, et se non opponerá cosa relevante il Potestà faccia alla dimanda dello Attore bandire detta tenuta tre volte in tre diuersi di, quali bandi come saranno fatti, et il detto reo non comparirá a, recogliere detta tenuta ne quella recoglierá nelli detti termini, et bandi fatti per commissione del Potà il detto Potestà dia al detto Attore la detta tenuta in soluto, et pagamento per secondo decreto per la quantitá, et misura del debito dechiarato, et con le spese legitimamente fatte, fatta prima peró l'estima delli beni stabili dati in tenuta per tre huomini conuicini alla possessione come piacerá al Potá, et le predette cose se saranno fatte sollenemente come sie detto non se ci possa opponere ne contradire, et il Potà habbia, et haver debbia per mercede della essecutione un baiocco per ciascheduno fiorino cioè, fino a, quaranta fiori, et da quaranta fiorini sopra dui quatrini per fiorino

Che prima si faccia conuentre il principale, che la securtà — C VII

Ancora statuemo, et ordinamo che nelle cause ciuili prima si faccia conuenire il principale, che la securtá, se bene detta securtá se bene detta sicurtá hauesse renunciato al beneficio delli fidegiussori

Del libello da darsi nelle cause civile del giuramento di calunnia, et contestatione di lite ——— C. viii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se in alcuna causa civile se da-
rà il libello, o, petitione, in giudicio dallo Attore, et il reo opponerà
contra quello alcuna ecceptione fuora che l'infrascritte, il Potestà
admetta quelle si et in quanto di ragione, reservate però le ragioni de
dette eccettioni, et la prova di quelle dopò che sarà contestata la lite
che se non apparirà manifestamente il difetto del libello o petitione
faccia sopra detto libello contestar la lite fra termine di cinque dì
dopò che sarà prodotto detto libello o, petitione se la causa sarà tale
nella quale di ragione la lite si debbia contestare, altramente faccia
respondere al detto libello, o, petitione, et nisciuna eccettione dilatoria
o, peremptoria o, de alcuna altra sorte impedisca o, retardi la contestatio-
ne della lite, o la resposta da farsi sopra la petitione, se non se oppo-
nesse contro la persona, il che tra detti cinq. dì se debbia discutere, et
provare, o se non opponerà della cosa giudicata, o, l'eccettione del paga-
mento il che se debbia provare infra detto tempo per instro publico solamen-
te o, per confessione della parte, et dopoi se assigni termine a l'una, et l'altra par-
te diece dì peremptorij et utili dopò che sarà contestata la lite o res-
posta fatta al libello, o, petitione a provare le loro ragioni nella detta causa
il qual termine ancor che dal Potestà non sia assignato, per l'autorità
del presente statuto se habbia per dato, et assegnato tanto all'Attore
quanto al reo, et non si possa prorogare se non di consenso delle parti
eccetto per le cause della revocatione della tenuta, et nell'altre, nelle qua-
li si può summariamente procedere di ragione o, secondo la forma delli
statuti, nelle quali se assegni termine ad arbitrio del Potà non ecce-
dendo però il sopradetto termine, et in questo modo detto S. Potà tutte
et singule eccettioni, oppositioni, et replicationi opposte admetta con
questa conditione, et forma cioè, si et in quanto di ragione se debbiano

retenere, et admettere, et non altramente, et tale Potà cusi se porti, che tutte cause civili le termini per sentetia diffinitiva infra termine di un' mese se non sarà prorogato il termine di consenso delle parte, quero starà prorogato per l'una, et l'altra parte, et se detto Potà sarà negligente sia condennato in cinq. giulij per ciascheduna volta, ma non per questo le parti perdano le loro ragioni per insino ad un' anno dal' dì della contestatione della lite da numerarsi.

Del' modo da fare li sequestri ——————— C. Viiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potestà del' detto Castello possa, et vaglia alla dimanda di qual si voglia persona sequestrare et ponere in sequestro delli beni del' debitore se sarà persona sus=petta, et non habbia, et possieda cosa stabile appresso a quella per=sona alla quale si trovarà alcuni beni del' predetto debitore pur' che quello ad instantia del' quale sarà fatto detto precetto giuri corporalmente toccate le scritture, che le cose predette non fà con animo di calumniare, et in termine di quel' dì che sarà fatto il se=questro debbia produrre avanti al' detto sig. Potà tutte sue ragio=ni, quale haverà contra detto suo debitore, et se tutte le predette cose da esso non saranno fatte detto sequestro non vaglia in ni=siun modo

Della successione del' Marito nelli beni della moglie. C. X.

Ancora statuemo, et ordinamo, che ciascheduno huomo, quale sarà congiunto in matrimonio con la sua moglie, et occorrendo il caso, che detta sua moglie morisse senza figliuoli legitimi, et naturali di essa nati, che il detto tale marito succeda nella quarta parte della dote et di tutti beni di detta sua moglie, et detto tale marito per l'autorità del' presente statuto habbia, et haver'

debbia la quarta parte de tutti beni di detta sua moglie per resta=
uratione et reintegratione delle spese fatte per il detto marito nel
tempo delle nozze

Del compromesso tra cognionti C. XI

Ancora statuemo, et ordinamo, che se nascerà alcuna discordia
questione, o lite civile, o criminale tra gli huomini, et persone del
Colle del Marchese, quale saranno congiunte, et attinenti per insi=
no in certo grado di consanguinità, o affinità, il Potà del detto
castello, che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia ad instantia di
ciascheduna di esse parti sforzare, et astregnere esse parte a com=
promettere detta discordia, e questione, o lite in dui huomini co=
sanguinei da eleggersi uno per parte, et il Potà, che sarà per li
tempi possa nelle cose predette imponer pena per insino alla
summa di venti giulij da pagarsi dalla parte inobediente
et inosservante, et nelle cause criminale, questione et discordie
tra l'huomini del detto Castello possa, et vaglia il predetto sig.
Potà per autorità del suo off.o astregnere le parti a compromet=
tere dette loro discordie, et questioni, et reducerle a pace et
concordia con bone, et idonee securtà, et possa ancora il pred.o
sig. Potà nelle predette cose imponer pene per insino alla
summa di diece fiorini, et le pred.e cose il pred.o s. Potestà
sia tenuto di fare per virtu del suo giuramento

Civili

Se alcuno sarà astretto ò retenuto in alcuna Corte per il debito de un'altra persona c. xii

Ancora statuemo, et ordinamo che se alcuno di detto Castello, ò suo distretto sarà retenuto ò molestato in alcuno luogo ò, in alcuna corte per debito di alcuna speciale persona del detto Castello ò suo distretto, che il detto tale debitore sia tenuto, et debbia liberare detto molestato, et retinuto a sue spese, et dare a esso retenuto et molestato un giulio per ciascheduno dì, che sarà stato retenuto, per sua restauratione, et molestatione

In qual modo se habbiano da citare li heredi c. xiii

Statuemo ancora, et ordinamo che la citatione quale se haverà da fare delli heredi si debbia fare in questo modo cioè, che il balio del detto castello vada a, casa della heredità già di questo l'heredi del quale si devono citare, et illi publicamente citi tutti heredi et quelli, quali vogliono essere heredi del tale, ad instantia del tale, nominando quello ad instantia del quale si fà detta citatione, che il seguente dì debbiano comparire avanti al S.r Potà a, respondere di ragione a, quello ad instantia del quale se fà detta citatione ò vero a, qual si voglia altro atto che detto attore vorà, et se facciano due citationi nel modo et forma sopradetta, et se nel termine della citatione non comparirà nisciuno per li ditti heredi si citino ad alta voce in modo di bando inanti al Palazzo del detto Commune detti heredi, et ciascheduno altro, che voglia essere herede del detto tale

et agnati, et cognati, et respondere, et defendere detti heredi as=
segniando a essi termine competente come parerà al sig.r Potestà
et nel darli il tutore, et curatore se proceda come ricerca la rag.ne
et che a esso Potà parerà sia conveniente

Che il Potà administri ragione summaria — C. XIIII

Statuemo ancora, et ordinamo, che il Potà del Castello del Colle del Marchese sia tenuto, et debbia alli forestieri, vedove, alle chie=se, hospitali, orfani, pupilli, et miserabile persone adminis=trare ragione summaria, et espedita, solamente trovata la verità non ostante altra cosa in contrario

Delle ferie da indurse — C. XV

Statuemo ancora, et ordinamo, che il Potà del detto Castello alla pe=na del suo giuramento imponga silentio in tutte le cause civile di qual si voglia sorte dal di della festività di san Gioannibatta del mese di giugnio per insino, et per tutto il giorno della festivi=tà della Beata sempre Vergine Maria del mese di Agosto, quali giorni siano feriati, et non si possa innovare in dette cause cosa alcuna dalle parte, et se sarà innovato cosa alcuna durante detto tempo non voglia, ne tenga, ma le cause giacciano du=rante detto tempo in quello stato, che sono in detto di di san Gioannibatta non ostante qual si voglia altra cosa in contra=rio, che fosse

Che le donne non possano succedere — C. XVI

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna donna del detto Castello et suo distretto sarà dotata da alcuno suo consanguineo paterno, o, materno non possa per l'avenire dimandare l'altro o, havere delli beni de alcuno suo consanguineo paterno, o, materno, ne possa succedere per l'avenire a, nessiuno di detti suoi consanguinei ab intestato in alcuno delli loro beni, ma debbia stare tacita e contenta della dote promessali, et questo volemo che habbia loco nel passato, nel presente et nel futuro, non obstante legge, statuti, capitoli o, reformanze, che facessero in contrario

Libro Terzo de maleficij

Delle citatione da farse nelli Maleficij — C. P.o

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno del detto Castello o, suo distretto tanto mascchio, quanto femina sarà citato per commissione del sig. Potà del detto castello a comparire avanti a esso Potà a scusarsi et defendersi de alcuna accusa, inquisitione o, denuntia de alcuno delitto, maleficio, o, per qual si voglia altra causa commesso et non comparirà nel termine della citatione di se fatta per il Balio del detto castello se habbia per confesso, et convinto non altramente che se fusse superato da testimonij fatta prima però detta citatione due volte a casa delli detti accusati inquisiti et denuntiati per il balio del detto castello dicentidi, e, delli forestieri si facciano dette citationi alle scale del Palazzo di detto castello, ma se la prima citatione sarà fatta personalmente basti la detta prima citatione, et nella publicatione de testimonij, et processo il detto

sig. Pod.a assegni termine al detto denuntiato o inquisito de tre di, a pigliar la copia de testimonij, et de tutto il processo, et opponere contro detto processo et testimonij tutto quello, che vogliono, et possono, non obstante alcuno altro capitolo o, statuto che fusse in contrario

Della pena de chi rimprovererà alcuna ingiuria ad alcuna persona — C. ii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno de detto Castello o, suo distretto o, di altronde rimprovererà ad alcuna persona l'Eumicidio del padre, della madre, del fratello carnale o, consobrino et altri simili sia punito per ogni parola, et per ogni volta in baiocchi vinticinque et se rimprovererà alcuna altra cosa malfatta ad alcuna persona sia punito in pena de un giulio per ogni volta, et per ogni parola

Della pena di quello, quale farà insulto ad alcuna persona — C. iii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona farà alcuno insulto contro alcun' altra persona nella casa o, più, nella persona con alcuna sorte di arme se sarà de di sia punito nella pena di quattro fiorini, e, se sarà de notte sia punito nella pena del doppio, et se alcuno farà insulto contro alcuna persona in altro luogo, che nelli predetti luoghi o, altramente con alcuna sorte di arme, et con mal'animo, quale insulto se sarà fatto di notte, tale persona insultante sia punito nella pena de un fiorino, et se sarà fatto de di sia punito per la metà della predetta pena per ciascheduno et ciascheduna volta et ancora se alcuno farà insulto contro alcuno altro senza arme nella sua casa overo

condotta a pregione sia punito in pena de un fiorino per ciascheduno, et se
se farà detto insulto in altro luogho, che a casa sia punito per la metà di da
pena, et se sarà fatto nella pialla di detto Castello o, dentro o, fuora di
detto Castello, et dentro alli fossi, et carbonara se sarà di notte sia
punito come di sopra, e se sarà de dì sia punito come di sopra

Della pena del sfoderare dell'arme con alcuna persona c. iiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nisciuna persona del detto Castello, o,
suo distretto o, di altronde habbià ardire o, presumi sfoderare alcuna
sorte de arme contro alcuna persona con malo animo, et intentione
sotto pena de un fiorino per ciascheduno, et ciascheduna volta, et se
detto sfoderatore di dette arme farà insulto contro alcuna persona nel
tempo della detta sfoderatione sia punito tanto della detta sfoderatio-
ne, quanto del detto insulto come si è detto di sopra

Della pena de chi pigliarà alcuno per la persona o, per li capigli c. v

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno del detto castello o, d'altro-
ve pigliarà alcuna persona per li capigli con animo irato et mala in-
tentione sia punito in pena di un fiorino per ciascheduno, et ciasche-
duna volta, e, se lo farà cadere in terra, et gli darà li calci o, lo strasci-
narà per terra sia punito in pena di tre fiorini per ciascheduno, et
ciascheduna volta se sarà de dì, et uscirà il sangue, et se non uscirà
il sangue per la metà di detta pena sia punito, et se sarà di notte
sia punito in pena del doppio in ciascheduno caso. Volemo ancora
et ordinamo, che se alcuno pigliarà un altro per la persona o, lo spegne-
rà sia punito in pena di venticinque baiocchi, et se lo farà cadere in terra
in pena di quattro giulij, et in ciascheduno delli sopradetti casi se uscirà il
sangue le sopradette pene siano duplicate

Della pena di chi percoterà alcuna persona con il bastone, o, pietra — C. VI

Volemo ancora, et ordinamo, che se alcuno percoterà alcuna perso-
na con il bastone, o, legno, o, sasso dal collo in su, et ne uscirà
il sangue sia punito nella pena di quattro fiorini, et se non usci-
rà il sangue sia punito nella metà di detta pena per ciasche-
duno, et ciascheduna volta et dal collo in giù se ne uscirà
il sangue sia condennato per la metà di detta pena, et se
non uscirà il sangue nel quarto di detta pena se condanni
per ciascheduno, et ciascheduna volta, e, se per detta percossa
sarà rotta la coccia del capo ouero restarà cicatrice nella faccia
o restasse debilitato alcun membro se punisca, et condanni
tal delinquente in pena di diece fiorini per ciascheduna
cicatrice, et ciascheduno membro, et nella medesma pena sia
punito se per detta percossa restasse l'offeso cieco et cauati
gli occhi, et se alcuno con detto bastone, o, legno minacciarà
o, tirarà le pietre contro alcuno altro, et non coglierà sia
punito in pena di un fiorino per ciascheduno, et ciasche-
duna volta

Della pena de chi offenderà alcuno con arme — C. VII

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuno di detto castello, o, suo
distretto o, de altronde offenderà alcuna persona con qual si voglia

sorte

sorte di arme cioè, spada, sponcone, lancia, coltello, storta, pugniale parti=
sciana, balestra, malla di ferro, et altre arme simile dal' collo in su cō
effusione di sangue sia condennato in pena de diece fiorini per cias=
cheduno, et ciascheduna volta, et se non ci sarà sangue sia punito
per la metà di detta pena, et se alcuno con le dette arme romperà ad
alcuna persona la coccia del' capo o farà cicatrice nella faccia o offen=
derà gl'occhi, o, debilitarà alcun membro sia punito, et condennato
nella pena di venti fiorini, e, se con le dette armi percoterà alcuna
persona dal' collo in giu con effusione di sangue sia punito in
pena di cinque fiorini, e, se non ci sarà sangue sia condenna=
to nella metà di detta pena per ogni percossa, et per ogni volta

Della pena di quello, che percoterà, et offenderà alcuna persona con la mano vacua o pugnio — C. viii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se ciascheduno offenderà, et per=
coterà alcuna persona con la mano vacua o pugnio dal' collo in su
sia punito, et condennato in pena di uno scudo per ciascheduna
na percossa se ne uscirà sangue, ma se non ne uscirà sangue
sia punito per la metà di detta pena, e, se sarà l'offesa, et per=
cossa dal' collo in giu sia punito tal' offensore nella metà di detta
pena, Volemo ancora, et ordinamo, che se ciascheduna persona dirà
ad alcun' altro alcuna parola ingiuriosa cioè, falso, traditore

forone, puttana, ruffiano, et simile parole sia punito, et conden=
nato nella pena di ventiuinq baiocchi per ciascheduna volta
et ciascheduna parola

Della pena di chi recettarà banditi, et cõdennati — C. VIIII

Volemo ancora, et ordinamo, che nissiuna persona di detto ca=
stello, et suo distretto habbia tanto ardire recettare alcuno ban=
dito, o condennato nel detto castello o suo distretto, ne dargli
aggiuto, fauore, o conseglio, et chi contrafarà in alcuna delle
predette cose sia condennato in pena di dui fiorini, et se per
detta recettatione la Corte del Castello del Colle del Marchese pati=
rà danno alcuno sia tenuto tale recettante refare al detto
communo tutto quel danno, che detto communo hauerà patito
et il Potà che sarà per li tempi sia tenuto le predette cose
fare osseruare irreuocabilmente

Della pena di chi pigliarà, et occuparà alcuna cosa delli beni del communo — C. X

Ancora statuemo, et ordinamo che nissiuna persona ardisca
o presumi pigliare, et occupare alcuna cosa delli beni del
communo, che se sarà de di sia punito de fatto nella pena

de dui fiorini, et se sarà de notte detta pena se intenda duplicata, et sia tenuto restituire al communo li beni pigliati, et occupati per il doppio

Che se alcuna persona cauerà, o terrà alcuna cosa del communo lo debbia relassare — c. xi

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona di detto castello o, di altronde cauesse, tenesse o, possedesse delli beni del communo et ragioni di esso communo, o, li tenesse occupati debbia detti beni, et ragioni come di sopra retenuti relassarli restituirli, et rassegniarli al Cammorlengo di detto Communo recipiente per esso communo infra termine di otto di dopoi che sarà fatto bandire per commissione del Potà sotto pena de un fiorino et sia tenuto, et debbia il prefato Potà fare inquisitione delle predette cose ad instantia di quello, che lo addimandarà, et retrouati culpabili punirli, et sia tenuto ancora il pred.to Potà infra termine di un messe dopo l'intrata del suo off.o astregnere a, relassare li d.ti beni tutti quelli, che saranno trouati culpabili

Della pena di chi se opponerà al Balio — c. xii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se nissiuna persona del

detto castello, o suo distretto se opponerà al balio del detto Commune
e permetterà di non potere intrare in casa o chiuderà la sua
casa o la porta di detta sua casa, et non li aperrà o vero se
opponerà al detto balio, et non lasciarà farsi il pegno sia
punito tale delinquente, che se opponerà o chiuderà la por-
ta, et chiusa non li aperrà nella pena di mezzo scudo per
ciascheduno et ciascheduna volta, et si creda alla
semplice parola del detto balio senza altra prova, la qual
pena de fatto si faccia pagare al detto delinquente dal detto
sig.r Potà

Della pena di chi percoterà alcuna bestia c. xiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona percote-
rà alcuna bestia bovina, asinina, mulina, o, cavallina de-
altri atta, a portare la soma, et per detta percossa morisse
sia punito quel tale in pena di un fiorino per ciasche-
duna bestia, et se percoterà alcun porco, capra o pecora
sia punito in pena di diece baiocchi, ma se alcuna de
dette bestie percosse non morirà, et per la detta percossa
restarà magagnata cioè, cieca o con osso rotto o membro
debilitato sia punito in pena di baiocchi vinticinque in cias-
cheduna causa, et tale percutiente rifaccia il danno al padro-
ne per il doppio

Della pena de chi metterà il foco nella casa, o meta d'altri — C. xiiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno mettesse il foco nella casa, bancone o pagliaro de alcuna persona, e, se sarà di giorno sia condennato in pena de cinq. fiorini, et se sarà di notte sia condennato nel doppio di detta pena, et sia tenuto, et obligato pagare l'emenda del danno a, quello, che harerà patito il danno

Che il Potà possa procedere per ingne denuntia et accusa C. xv.

Statuemo ancora, et ordinamo, che il S.r Potà del Colle del Marchese possa et uaglia durante il tempo del suo officio procedere per inquisitione, denuntia, et accusa cognioscere decidere e, terminare sopra tutti malefitij da qualunque persona commessi et da commettersi, et procedere per autorità del suo officio acciò che li malefitij non remangano impuniti seruati o, non seruati li termini della ragione, non ostante ancora se fusse pretermessa alcuna sollennità sustantiale; purche il detto malefitio, o malefitij costi per confessione o, per proua de testimonij o per contumacia del inquisito, denuntiato o accusato citato che sarà per

il Balio del detto Castello secondo la forma del statuto, laqual
contumacia se habbia per legitima confessione, come che se
spontaneamente fusse confesso in giudicio

Della pena de chi occuparà o molestarà alcuno nella sua pacifica poss.e — C.xvi

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna persona entrarà
o vero occuparà, e pigliarà la tenuta et pacifica possessione
de alcuna persona sia punito in pena de un fiorino per cia=
scheduna persona, et ciascheduna volta, et restituisca sub-
bito la detta tenuta sotto la detta pena se di ragione se
provarà, et se pigliarà, et intrarà nella tenuta di alcuna
persona da tali per la corte del detto communo sia punito
de fatto in pena de un fiorino, et restituisca subbito la d.a
tenuta sotto la medesma pena

Che il Pot.a proceda da simile a simile — C.xvii

Statuemo ancora et ordinamo, che se nel volume del p.nte
statuto non sarà fatta provisione di alcuno maleficio di giusta
et condecente pena, il pot.à del detto castello possa et vaglia
per autà del p.nte cap.o procedere da simile a simile, et puni=
re esso delinquente secondo il maggiur simile

Maleficij

Che sia tenuto il Padre per il figliuolo, et il Zio per il nepote — C xviii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se il figliuolo, o, figliuola, nepote, o, nepota, servitore o, serva de alcuno sarà accusato, inquisito o, denuntiato nella corte del detto communo de alcuno maleficio o, danno dato, o, guardia, sia tenuto di pagare la pena il padre per il figliuolo, il Zio per il nepote, et il padrone per il garzone se staranno in una medesma casa, et magniaranno un pane, et un vino cioè, il padrone per il servitore, et serva sia tenuto solamente per danni dati, et il potestà sia tenuto le predette cose fare osservare

Del Beneficio della pace della confessione, et pagamento — C xviiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuno accusato, inquisito o, denuntiato contro il quale si procedesse dalla Corte di detto Castello de alcuno maleficio prima della sententia, et pace fatta con il suo Adversario, et quella producerà avanti alla corte, si remetta a esso la quarta parte della sua condennatione et pena, Volemo ancora se confessarà il maleficio nella sua resposta, del qual maleficio si procede contra esso l'altra quarta parte della pena remasta se gli remetta, et se pagarà la condennatione di esso fatta l'altra quarta parte della pena remasta se gli remetta declarati ancora altri beneficij infra diece dì dal dì della sententia

Che il Poτā spedisca li processi tra il ter.° di quindici di, c. xx

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Poτā del detto castello sia tenuto, et debbia infra termine de quindici di dal di, che sarà cominciata la lite, et il processo spedire e terminare tutte lite, et processi per sentia assolutoria o condennatoria sotto pena di dieci fiorini da retenerseli del suo salario possa ancora, et uaglia de tutti maleficij commessi, et da commettersi se la pena non ascenderà alla quantità de cinq. giulij procedere summariamente senza alcuno processo et distregnere tal delinquente subbito, che haverà trovata la verità a pagare la debita pena.

Delle pene da duplicarsi — c. xxi

Ancora statuemo, et ordinamo, che in tutti li maleficij, che si commetteranno di notte o nel palazzo del communo, nella piazza, per le fonti, et per tutto il Rivellino inanti al Macello per insino alla porta, et alli pianti, et alle nozze et dinanti al Poτā del detto castello le pene se raddoppino et ancora li forastieri, che commetteranno alcuno maleficio nel detto castello, et suo territorio siano puniti di doppia pena

Maleficij

Delle condennatione da pagarsi —— C. xxii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuno sarà condennato debbia pagare la sua condennatione contra esso fatta per il Potà del detto castello infra diece dì da computarsi dal dì della sententia sotto pena del quarto de più, et sia tenuto pagare la detta cond.e et il quarto, et il pred.o potà per le pred.e cose ne faccia fare essecutione acciò se paghi d.a cond.e et quarto altramente se scompùti nella sorte del suo salario

Della pena de chi entrarà nel castello altrove, che per la porta di esso castello —— C xxiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nisciuna persona del d.o castello, o di altronde habbia ardire entrare nel castello se non entrarà per la porta di esso castello sotto pena di cinq fiorini per ciascheduno et ciascheduna volta, che sarà controfatto

Della oscurità del presente statuto —— C. xxiiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che se nel Volume del p.nte statuto, o in qualche parte di esso si trouerà alcuna oscurità, o bisogniasse fare alcuna interpretatione, o declaratione si possa fare per essi statutarij, o per la maggior parte di essi, et tutto quello che per essi sarà interpetrato, o declarato vaglia, e tenga per l'autta del presente statuto, et se li d.i Statutarij fussero morti, o non si trouassero presenti il conseglio di d.o castello lo debbia declarare, et la d.a declaratione vaglia, e tenga con piena ragione

39v

Libro iiii de danni dati

Della pena delle bestie, che daranno danno nelle biadi - C.° i

Statuemo ancora, et ordinamo, che se ciascheduno del detto Castello
darà danno con bestie di ciascheduna sorte nelle biade o legumi
dal nascer del grano per insino, et per tutto il mese di Marzo
sia punito il padrone di dette bestie che daranno danno in
detti grani, et legumi dal nascer del detto grano et legumi
per insino, che sarà raccolto per qual si voglia bestia, et
ciascheduna volta in pena di tre baiocchi, et dalle Calende di
Aprile per insino, che il grano sarà metuto la detta pena sia, et
se intenda duplicata, et questo se intenda per le bestie grosse
et se le pecore daranno danno nelli detti legumi, et grani, et
biade dal nascer del grano, et legumi per insino, et per
tutto il mese di Marzo il padrone de dette bestie paghi di pena
mezzo baiocco per paro di pecore, et per ogni volta, che faranno
danno, et dalle Calende del mese di Aprile per insino, che il
grano sarà metuto le dette pene se radoppino, et il porco
et la capra se intendano bestie grosse, et se alcuna di d.e
bestie grosse darà danno nelli orti, nelle vigne, o, scaglioni
o, zaffarano nel tempo che nell'orto non ci saranno foglie
et zocco, et nelle vigne o, scaglioni non ci saranno uve il
il padrone di dette bestie sia punito nella pena de cinque

baiocchi, nel tempo poi, che nell'horto ci saranno le foglie, et lo moco, et le uue nelle uigne o, scaglioni le pene si raddoppino, et se il porco darà danno nell'horti, nelli agli, moco, uigne, o, scaglioni il padrone di essi porci nel doppio di dette pene sia punito per ogni uolta, et se alcuna bestia asinina, bouina, cauallina, mulina o, caprina darà danno nell'arbori cioè, pergole, piantoni, et mele o, altri frutti rodendo, il padrone di dette bestie sia punito nella pena de cinq. baiocchi per ogni bestia, et per ogni uolta, et se le dette bestie daranno danno alli frutti, che giaceranno in terra sia punito il padrone di dette bestie in pena di tre baiocchi

Della pena de quelle persone, che approssimaranno le bestie appresso le biade, et semente — C. ii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nisciuna persona habbia ardire o, presumi approssimare o, pasculare alcuna bestia grossa tra le biade di altri, et esso padrone di bestie et similmente tra le biade di altri se pasculará senza licenza del suo conueuino, et contrafacendo sia punito in pena de cinq. baiocchi per ogni uolta, et per ogni bestia

Della pena delle bestie, che darranno danno nella Carbonara — C. iii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna bestia grossa darà dāno o, pasculará nella Carbonara del detto Castello, il padrone di dette bestie sia punito nella pena de cinq. baiocchi per ogni bestia, et per ogni uolta, et per ogni bestia minuta il padrone di dette bestie

per ogni bestia, et per ogni volta sia punito in pena di sei quatri=
ni, et in ciascheduno di detti casi le pene se raddoppino se ci
saranno guardate, a' pasculare, o ci saranno messe d.e bestie stu=
diosamente; Volemo ancora, et ordinamo, che li priori, che saràno
per li tempi siano tenuti, et debbiano far bandire detta Carbo=
nara al principio dell'anno, e, affittarla a, chi farà meglior
conditione alla Città, et il Conduttore di detta Carbonara non possa
in nessiun modo pasculare o, far pasculare nisciuna sorte de
bestie in d.a Carbonara se si potrà mebere, et contrafacendo caschi
nella medesma pena, et ancora d.i priori siano tenuti, et debbiano
alla fine del loro officio, et prima, che escono de offitio fare in=
quisitione generale di detta carbonara sotto pena de un giu=
lio per ciascheduno di essi

Della pena delle bestie che pasculara'no sopra le seppulture — C.o iiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna bestia grossa pas=
culará sopra le seppulture de alcuna chiesia nel territorio di
detto Castello sia punito il padrone di dette bestie nella pena de
cinq; balocchi per cioscheduna bestia, et ciascheduna volta, et se
alcuna bestia minuta pasculará come si è, detto di sopra il padrone
di esse sia punito in pena di sei quatrini per ogni bestia, et per
ogni volta, et se il padrone, o il pastore d.e bestie, o, alcuno di essi
studiosamente ce le pasculara'nno le dette pene se raddoppino

Delle poss.e bādite

Delle possessione bandite — C.° V

Ancora statuemo, et ordinamo, che il Potà del detto Castello, che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia far bandire selue, et possessioni culte, et inculte delli huomini, et persone esistenti nel terr.° et distretto di detto castello, delle quali possessioni se pagano le colte al d.° commune ad instanza di qual si voglia persona, che nisciuna persona dia danno o, pasculi con bestie, ne faccia via malitiosa contro la volontà del padrone di detta possessione, et chi contrafarà sia punito per ciascheduna volta, et ciascheduna bestia in pena de cinq baiocchi per ogni bestia grossa, et per ogni bestia minuta sia punito in pena di mezzo baiocco per paro, et chi farà la via o, andito malitioso per le dette possessioni senza licenza del padrone sia punito in pena di un baiocco per ciascheduna persona, et ciascheduna volta, che per detta possessione passarà senza licentia del padrone come si è detto, Volemo ancora, che nisciuna persona o, fameglia possa ne debbia far bandire più d'una poss.e per volta, et facendolo non vaglia, ne tenga in nesciun modo

Delle bestie, che daranno danno alle giande — C.° VI

Ancora statuemo, et ordinamo, che se alcuna bestia bouina, Asinina Mulina, Cauallina, Porcina darà danno alle giande de altri, il padrone di dette bestie sia punito in pena de cinq baiocchi per ciascheduna bestia, et ciascheduna volta, et se alcuna bestia pecorina darà

danno in dette grande pagli il padrone di dette bestie per pena
un quatrino per ogni bestia, et per ogni volta, et tra le pecore
se intenda anco la capra

Che nelli danni dati supplisca la prova d'un solo testimonio — C.° vii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nelli danni dati commessi
personalmente, o con bestie supplisca, et basti la prova di un solo
testimonio purche sia di età, et maggiore de diece anni, et se
sarà minore detta prova non vaglia, Volemo ancora che sia lecito
ad ogn'uno accusare quelli, che faranno danno personalmente, o,
con bestie nella sua possessione, et beni con il suo giuramento
de visto, et detto Accusatore sia maggiore de quindici anni
che se dirà haverlo visto, o, di haverlo trovato gli sia creduto,
et l'accusa fatta per esso se habbia per legitima prova per
insino alla quantità de un giulio

Delli pulli, che daranno danno nelle biade — C.° viii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se li pulli de alcuna persona
darà danno nelle biadi, et legumi de altri del mese di giugnio, e,
del mese di luglio il padrone de detti pulli sia punito in pena
de un quatrino per pullo, et per ogni volta, sia tenuto ancora
et debbia il padrone di detti pulli rescinderli ad instantia
de chi l'addimandarà sotto pena di tre baiocchi per ciasche-
duna volta, che gli sarà stato fatto il precetto, et se li detti pulli

doranno danno all'uve, et pagliaro d'alcuna persona pagi il padrone di detti pulli per ogni pullo et per ogni volta dui quatrini, et il padrone delle biade, et uve, et pagliaro possa accusare con il giuramento chi gli farà danno, et al suo giuramento ticreda, et se gli dia piena fede

Della pena de chi darà danno all'uve personanalmente — C. VIIII

Ancora statuemo, et ordinamo, che se nisciuna persona darà dãno personalmente all'uve delle pergole de altri de dì pagi di pena baiocchi dui, et mezzo, et se sarà di notte se raddoppino le pene, et se alcuna persona sarà trovato portare, et havere colti più de dui graspi de uve sia punito in pena di dui baiocchi et mezzo per ciascheduno graspo, et de notte se raddoppi la pena, et pagi il danno per il doppio al padrone del danno. Possa ancora il padrone delle pergole, che haverà ricevuto il danno, denuntiarlo, et accusarlo al Potà del detto castello con il suo giuramento, et se debbia stare et si creda all'accusa di esso senza alcuna altra prova di giorno, et di notte se dirà d'haverlo visto

Della pena de chi coglierà manualmente li frutti d'altri — C. X

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona darà danno manualmente cogliendo li frutti degli alberi d'altri per alto sia punito in pena de cinq. baiocchi, et se li raccoglierà per terra pagi la metà di d.a pena, et pagi l'emenda del danno doppiamẽte et de notte le dette pene se raddoppino

Della pena di chi darà danno manualmente nelli horti — C.° xi

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona darà danno manualmente nelli horti de alcuna persona di giorno cogliendo, et calpestando sia punito nella pena di tre giulij cioè, se coglieranno zucche, o citroni, o altro, et se darà danno in horti di herbaglie sia punito nella pena di diece baiocchi et se sarà di notte d.te pene se intendano duplicate, et pagli al padrone il doppio per l'emenda del danno

Della pena de chi meterà le biade de alcuna persona — C.° xii

Ancora statuemo, et ordinamo, che niscuna persona del detto castello, o suo distretto habbia ardire, o presumi metere le biade, o semente de altri, o carpire alcuna sorte de legumi, et chi contrafarà pagli di pena baiocchi diece per ogni uolta che contrafarà, et se sarà di notte detta pena se raddoppi, et pagli al patiente il doppio per l'emenda del danno, Volemo ancora, che niscuna persona possa ne debbia fare herba per le biade, et semente de altri dalle calende del mese di Maggio et per insino che non sarà metuto sotto pena di un baiocco

Della pena di chi portarà la fugatta — C.° xiii

Ancora statuemo et ordinamo che se ciascheduna persona del detto Castello portarà la fugatta per coglier l'uue per il territorio del detto Castello dal principio d'Agosto per insino alle calende d'ottobre sia punito nella pena di tre baiocchi

Della pena de chi farà la paglia per il Cappello — C. xiiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nisciuna persona del d.o Castello o, suo distretto o, di altronde habbia ardire nelle biade di altri fare la paglia per fare il cappello sotto pena di tre baiocchi per ciascheduno, et ciascheduna volta

Che il Potà non pigli ing.ni senza giur.to del principale che non lo fà per calunniare — C. xv.

Statuemo ancora et ordinamo, che il Potà del detto Castello non possa ne debbia ricevere ne fare alcuna inquisitione ne denuntia ne accusa da nesciuna persona contro alcuno altro di danno dato, se prima detto Accusatore o, inquisitore non giurarà che la detta accusa o, ing.re non la fà con animo de columniare, ne malitiosamente

Delle pene da duplicarse de notte — C.o xvi

Ancora statuemo, et ordinamo, che in tutti li danni dati, che si faranno, et commetteranno de notte le pene si raddoppino

Della licentia da darsi delli frutti — C.o xvii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona di detto castello haverà data licentia ad alcuna persona di cogliere li frutti della sua possessione non si possa quella persona, che li coglierà esser punita.

Che il Potà debbia spedire l'inq.ni et denuntie tra un mese - C.o xviii

Statuemo, et ordinamo, che il potà, che sarà per li tempi sia tenuto, et debbia spedire fra il termine de un mese tutte accuse, inquisitioni et denuntie, et quelli, che saranno trovati culpabili li debbia condannare a pagare la debita pena infra detto tempo sotto pena de un giulio da computarsi del suo salario, Volemo ancora, et con la presente legge stabilemo, che il pred.o S.r Potà mentre durarà il suo officio sia tenuto, et debbia astregnere quella persona, che haverà fatto il danno per via d'accuse inquisitioni et denuntie a refare il danno al padione del danno prima, che habbia pagata la pena, et se farà altramente caschi in pena de un fiorino da retenersi del suo salario dal Com.ro del Com.e se il padrone ne farà instanza

Che l'inq.ni de d.d. se facciano da sei mesi in sei mesi et in quel tempo si possano dimandare le stime - C. xviiii

Ancora statuemo, et ordinamo che l'inquisitioni de dani dati non si possano fare se non de sei mesi in sei mesi da numerarsi dal dì che sarà fatto il danno, et che le stime et emende de danni dati non si possano addimandare ne rescotere da quelli, liquali haveranno patito il danno dopò

che sarà passato l'anno dal dì che sarà fatta la stima da compu-
tarsi, et questo volemo che habbia loco nelle cose presente, et nelle
future

Della pena de chi mozzarà li arbori fruttiferi — C. xx

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona mozzarà alcuno arbore fruttifero nelle possessioni non situate cioè culte sia punito tal delinquente se lo mozzarà da pede in pena de cinque giulij per ciascheduna persona, et ciascheduna volta, et chi mozzarà alcuno ramo di detto arbore sia punito in quindici baiocchi, et chi mozzarà alcuna frasca sia punito in pena di tre baiocchi per insino a cinque frasche, et da questo sopra si rimetta, et in ciascheduno di detti casi rifaccia il danno addoppio, et se saranno arbori silvestri nella metà di detta pena sia punito

Della pena de chi darà danno alli legumi — C. xxi

Statuemo ancora, et ordinamo, che nissiuna persona di detto castello o suo distretto habbia ardire o presumi dar danno personalmente alle fave, agli, cipolle, ceci, cecere, mucca fasciuoli, et peselli in coglierli, metterli, et carpirli, ecchi contrafarà sia punito nella pena de cinqs baiocchi per ciascheduna persona, et ciascheduna volta, et il danno refaccia al doppio al patiente

Della fossa Malitiosa — C. xxii

Statuemo ancora, et ordinamo, che nisciuna persona del detto castello, et suo distretto, o, di altronde habbia ardire fare, o, mettere alcuna fossa malitiosa appresso alla possessione del suo vicino sotto pena di vinticinque baiocchi, et sia tenuto riempire et levare detta fossa, della quale forsa se stia, et creda alla dechiaratione delli Viarij

Della pena de chi farà incetta di castrati — C. xxiii

Ancora statuemo, et ordinamo, che nisciuna persona di qual si voglia stato habbia ardire o, presumi tenere, comprare, o, fare incetta de castrati nel tenimento di detto Castello eccetto il Macellaro Cottimatore del Macello del Castello del Colle al quale sia lecito tenere, comprare et pasculare tutta quella quantità di castrati che vorrà, et quelli, che contrafaranno caschino in pena per ogni castrato, come quelli che tengono cape soperchie nel n(ost)ro ter(ritori)o d'applicarse come l'altre pene

Della pena de chi sparerà siepi et altri apparamenti — C. xxiiii

Statuemo ancora, et ordinamo, che se alcuna persona darà danno manualmente sparando siepi, et altri apparamenti et portando via pattoni di d. apparamenti, et barcelle, ~~et~~ altri apparamenti sia punito in pena de vinticinque baiocchi per ciascheduno, et ciascheduna volta

Della pena de chi portarà, et toglierà de alcuna poss.ne o, di alcun'onde fascie di frasche ligate o non ligate, et scapelliate ——— C.XXV

Ancora statuemo, et ordinamo che se alcuna persona toglierà ad alcun'altra persona nelle poss.ni et altri luoghi fascie di frasche ligate, o, sciolte o legne, et frasche scapecciate et altre legne grosse, et di qual si voglia sorte sia punito in pena de diece baiocchi per ciascheduno, et ciascheduna volta che contrafarà

Della pena delle bestie minute, che daranno danno nella magese infussa ——— C.XXVI

Ancora statuemo, et ordinamo che se alcuna persona darà danno con alcuna matta di pecore nella magese infussa dal di che haverà piouuto per insino, et per tutto il di seguente sia punito nella pena de cinqs baiocchi, et la matta se intenda fino al numero de diece pecore

Della pena de chi non semina agli, et faue ——— C.XXVII

Statuemo ancora, et ordinamo che ciascheduno del d.o Castello et suo territorio sia tenuto, et obligato ogn'anno seminare un pocchi di agli, et faue se però possederà, et lauorarà nel d.o territorio per insino di modiosli quattro di terra, et chi contrafarà sia punito nella pena di vinticinqs baiocchi

45v

Dell'opere da prestarsi nelli muricci, et fabriche — Cxxviii

Statuemo ancora, et ordinamo che se alcuna persona di d.o Castello del Colle nativo, et originario d'esso haverá bisogno di fabricare nel d.o Castello, o, suo territorio, et dimandará alcuna opera, o, bestia ad alcuna persona di d.o castello sia tenuto, et debbia d.o tale, al quale sará dimadata detta opera, o, bestia per un giorno peró dargli, et accomodargli d.a opera o, bestia, et chi non haverá bestia sia tenuto darli un opera della sua persona, et non daggendoli d.a opera o, bestia sia punito in pena di vinticinqs baiocchi, et il Potá che sará per li tempi sia tenuto, et debbia farlo commandare per il Balio del d.o Castello a peró ne gli sará fatto instanza sotto pena del suo giuramento et se d.a persona in quel di che gli sará commandato non haverá commoditá di farlo, sia obligato farlo il di sequente o, un altra giornata prima che d.a fabrica, o, moriccio sia finito, et non lo facendo sia punito come di sopra

Della pena de chi terrá scale, et frasche per le strade di d.o castello ne altrove dentro a, esso castello o, altro appiccime — C.xxviiii

Ancora statuemo, et ordinamo che nissiuna persona di detto Castello o, d'altronde habbia ardire o, presumi tenere scale o, cataste di frasche fuora delle loro case o, altra sorte

de opificimi per le strade per le strade di detto castello ne in al-
cuno luogo d'esso, et chi contrafarà sia punito nella pena di
cinque giulij per ciascheduno, et ciascheduna volta, et il
Potà sia tenuto farlo bandire per il balio del Commune
al principio del suo officio

Supradicta statuta coram nobis porrecta
et confirmari petita dummodo non sint contra
ecclesiasticam libertatem et sacros canones
nec repugnent auctoritati qua fungimur approbamus et
confirmamus et observari mandamus in quorum fidem
datum in Arce Spoleti die undecima maij 1610

Gaspar Bernardinus Valentinus
Gubr. gnalis

1815
1610
0205

Capitoli Aggiunti

Al nome sia di Dio, et della Beat.ma M.re Maria sempre Verg.e Amen. Nell'anno del Sig.re 1614. Ind.ne nona nell'und.mo Anno del Pontif.o di Papa Paolo V.to Perche nel pnte statuto mancano diverse cose concernenti il ben vivere, delle quali non se ne fa mentione, et molte che ce ne sono meritano esser moderate, corrette, et dechiarate in meglior modo, accio in ogni errore, che si comette ci sia il condecente castigo, et per il ben vivere per le cose che giornalm.te occorrono. La Com.ta et homini del Colle del Marchese in publ.o et generale Cons.o congregati nel Palazzo solito sotto li 20 di settembre 1614 come nel libro de Consegli di me Not.o, et Not.o infratto, per fuggire la spesa di rifare un'altro statuto, ha risoluto di aggiungere, et sminuire al pnte statuto tutti quelli Capitoli che ad Ant.o di Gio:, Pompeo di Gentile, et Ant.o Moriconi homini da loro eletti à rimoderare, aggiungere, sminuire, levare, et dechiarare al pnte statuto come meglio à loro parerà, dandoglj sopra di ciò ampla autt.à. Li q.li homini per la facultà à loro concessa, aggiunsero, sminuirono, moderorno, ordinorno, et statuirno l'infratti Capitoli, quali sotto li 19 d'Ott.re 1614. in publ.o et generale Cons.o furno da me Not.o infratto letti ad alta, et intelligib.le voce, et visti, et risoluto dal d.o Conseglio, che li s.ri Cap.no Felis Sacenti, Clemente de Spio, Lucio de Iulio, Ant.o di Paulo, Damiano di Iustiniano, et Gio: di Filippo Priori di d.o Cast.o, et Flam.o Lollo, Ang.o Lanciellotti, Ang.o di Sabbat.o, Ant.o di Giova: Romano di Silvestro, et Aurelio di Lorito Consig.ri di d.o Cast.o dovessero vedere, et considerare d.i Cap.li et quelli, che à loro parerà, et approveranno si debbano registrare nel pnte statuto, et inviolabilm.te osservare come l'altri in esso descritti, et no moderati sotto le pene in essi contenute li quali Priori, et Consig.ri come s.a eletti, avendo solam.te il d.o Aurelio de Lorito Cons.o intimato per il Palio di d.o Loro, per l'autt.à à loro concessa elessero, approvorno, et statuirono tutti, et singoli infratti Cap.li quali vogliono, et ordinano che da ognuno inviolabilm.te siano osservati sotto le pene in essi contenute. Et prima. —

Di chi andarà ad opera con altri con bestie, o senza

Imprima Noi tutti sopranominati per l'autorità concessaci come sopra statuimo, et ordinamo che se alcuna persona andarà a opera d'altri persone co' bestie, o senza, quel tale debbia pagarlo secondo il patto fatto fra di loro, et non essendoci patto quello che correrà fra li più per la piazza ancorche siano parenti; et se passarà un anno, et il creditore non gli haverà dimandato la sua mercede giudicialmente s'intenda, et s'habbia per sodisfatto, et non possa mai più per tempo alcuno pretendere, ne dimandare niente a quel tale che l'haverà tenuto non ostante il Cap.o 34 delli straordinarij del presente statuto quale s'intenda, et s'habbia per cassato, et nullo, et il presente debbia osservarsi; et così similmente passato un anno nessuno possa essere astretto a pagare le vetture di quelli, che gliele haveranno dimandate come sopra non ostante il Cap.o 33.o delli straordinarij quale dice di tre mesi per evitare ogni fraude, et malitia, che sopra di ciò si poteriano usare, et così et non altramente debbia osservarsi

Delle bestie da consegnarsi al Cam.o et del suo salario

Ancora statuimo, et ordinamo che le bestie che saranno rimenate a Corte da qualsivoglia persona mentre saranno forastiere, o non riconosciute, o in qualsivoglia altro modo saranno catturate dalli essecutori si debbiano consegnare al Cam.o della Comunità, che sarà pro tempore, quale debbia tenerle, et governarle sino che haverà ordine di restituirle, ~~et per suo pag.to~~ et stallatico debbia havere ~~per~~ ogni giorno, et notte baiocchi dieci per ciascheduna bestia grossa, et bolognino uno ~~per~~ ciascheduna bestia minuta, et se sarà solamente un giorno la metà manco, et non più.

Dell'opere da darsi nelli Muricci

Ancora statuimo, et ordinamo che un homo ~~per~~ foco sia obligato andare a opera ~~gli~~ muricci, o fabriche che si faranno nel Castello del Colle et suo serv.o se ne saranno ricercati come nel Cap.o 20. delle ~~fosse~~ ~~[illegible]~~ [Dan.i Dat.i] si contiene, ma quello, che lavorrà debbia pagarle

il giusto, et non volendole pagare non siano tenuti andare, et q.lli che non ci voranno andare col pagam.to caschino in pena contenuta in d.o Cap.o da applicarsi in Ceppo.

Della licentia da concedersi alli Merc.ti de porci, del Cast.o del Colle.

Ancora statuimo, et ordinamo che qualunq.e persona del Cast.o del Colle che vorrà fare mercantia de porci, possa, et gli sia lecito tenere nel terr.o di d.o Cast.o senza incorrere in pena alc.a ogni quantità de porci trafficandolo però quindeci giorni continui, et il p.mo giorno, che li menarà in d.o terr.o debbia assegnarli in Bolallo al s.r Potà, e passato d.o terr.o non possa più tenerceli, se non rimanesse nolo franco, q.lli debbia come s.a assegnarli, e tenerli, altrim.te facendo caschino in pena contenuta nel presente statuto

Della pena da imponersi dalli Senatarij

Item che li Senatarij et vicarij che pro tempore saranno possino, et habbino autt.à per esecutione d.o loro offitio con l'autt.à concessagli nel Cap.o 6.o de Straordinarij imponer pena a qualsi.a persona di cinq. giulij et non più, non ostante d.o Cap.o che dice d'un giulio, q.lli facendose pagare si debbiano mettere in Ceppo.

Che li Priori che saranno pro temp.e non possino essere conv.ti

Item che li Priori che saranno pro tempore del Colle del mese non possino essere convenuti; ne essag.ti ne reale, ne personale da alc.a persona inanzi à nessun.o Giudice delli debbiti, et cause loro parti, ne meno possino convenire altri, ne siano oblig.ti fare fact.e alc.a durante il l. offitio

Della riferma del Potà

Ancora statuemo, et ordinamo che la pub.ca et generale Adunanza delli homini del d.o Cast.o possa, e habbia autt.à ogni volta che vorrà rifermare il Potà che sarà pro tempore, et altri se meriti ogni volta che ne sarà meritevole, et la Com.tà ne resti servita, et sodisfatta non

il Capit.o 7.o delli straordinarij che dice il contrario, quale in q.ta parte sia nullo et invalido, et il presente habbia forza, et debbia osservarsi, et da ognuno d.o Potà debbia essere obbedito, et honorato come si contiene, et le sue scritture habbiano pieniss.a forza com.e nelli primi sei mesi, ancor che nel d.o Cap.o 7.o si dica il contrario, et possa essercitare d.o suo offitio con pieniss.a autt.à come gli sei mesi passati. Ma per sustituto non possa servire in alc.o modo, ma debbia osservarsi il Cap.o ottavo delli straordinarij nel p.nte statuto che parla sopra di ciò.

Delle pene da mettersi in Ceppo.

Item che tutte le pene che farà pagare il s.r Potà che sarà pro tempore à qualsivog.a persona in materie de dani dati, et straordinarij, ancorche non fossero descritte nel p.nte statuto debbia metterle in Ceppo del Comune, et la metà di q.llo che si trovarà in d.o Ceppo sia dell d.o Potà, et l'altra metà della Com.tà. Et così ancò similm.te tutte le pene imposte, et da imponersi dalla Generale Arengo, et dal s.r Podestà, et da lui si faranno pagare alli trasgressori s'intendano applicate in Ceppo come s.a quando in esse non fosse dechiarato altram.te, eccetto le Criminali, Decreti, et Catture

Delli emolum.ti Civili, et Caposoldi

Item che tutti l'emolum.ti che si faranno in Cause Civili siano del s.r Potà, eccetto li Caposoldi, q.li si debbiano mettere in Ceppo come s.a et sopra di ciò si debbia osservare il Capitolo quinto delle Cose Civili

Delli emolum.ti dell Archiv.o et estratt.e d'oliva

Item che tutti l'emolum.ti che si faranno per archiviar polize, et altre scritture, et instrum.ti che saranno passati all'archiv.o del Colle debbiano essere liberi della Com.tà et il s.r Potà non c'habbia che fare, ma le debbia scrivere al suo libro. Et similm.te qualsivog.a persona che co licentia delli s.ri Prior.i che pro tempore saranno, che vorrà estrarre fuori del terr.o dell d.o Cast.o oliva debbia pagare

per d.o estratt.e un quat.o per coppa, qual sia libero, et assoluto della Com.tà, et il S.r V. Podestà debbia far mentione di d.a licentia nel suo libro. Et quello il quale estraarà d.o oliva fuori del terr.o del d.o Cast.o senza lic.a come s.a overo non pagarà d.o quat.o come si è detto caschi in pena di tre giulij ciò fatto, da applicarse in Ceppo come sopra

Delle Colte da rescotersi dal S.r Podestà

It.m che il Podestà che sarà pro tempore debbia rescotere, et far pagare in mano del Cam.o della Com.tà tutte le colte che si buttaranno, altrim.te sia obligato del suo, et li quattrini che farà pagare à quelli che non pagano in tempo si debbiano mettere in ceppo come s.a, et l'altri emolum.ti che sopra di ciò parla il cap.o 16 et 20. siano assolutam.te di esso Podestà, acciò più volentieri habbia da riscotere

Che niss.o possa essere astretto personalm.te da uno scudo in giù.

It.m che niss.a persona del Cast.o del Colle possa essere astretta dal d.o Podestà che sarà pro tempore per debbito da uno scudo in giù inclusivam.te se sarà debitore de parti persone, ogni volta che depositarà pegno di doppia valuta, et mentre non depositarà d.o pegno possa essere astretto personalm.te sin che pagarà, o depositarà tal pegno, quale si possa vendere come dice il pnte statuto, acciò che quel tale cred.re possa essere sodisfatto.

Della pena di chi non andarà al Morto.

It.m che un homo per foco sia obligato andare al morto, et non essendoce homini un'altra persona de Casa non ostante il cap.o 58 de straordinarij del pnte statuto, che dice ognuno, et chi non v'anderà paghi la pena contenuta in d.o Capit.o

Della licentia da darsi dalli Padroni delli loro beni

It.m che se alc.o sarà trovato in qualsiv.o modo accusato, et dirà d'haver havuto licentia dal Pa-

delli lieni, dove è stato accusato, debbia q.l tale persona giurare ad.ti S.ti evangelij davanti del S.r
Potà d'havergli dato licenza prima che fosse accusato giornalm.te p. d'anno manuale, o co bestie
altrim.te la licenza sia nulla, et invalida, et affermando di sì col giuram.to q.l tale non debbia
pagare pena alc.a, eccetto nelle bandite, nelle q.li si devono cavar di pena le persone che si
vogliono quando si fanno scrivere dal S.r Potà, et q.lle debbia notarle nel suo libro.

Delli danni da pagarsi alli Padroni delle Possessioni

Item che ogni persona che sarà accusata p. d.i giornalm.te o co bestie, oltre la pena debbia pagare il danno
al patiente, q.l sarà obligato farlo stimare dalli stimatori del Com.e et referirà sua stima al S.r Potà
q.le debbia scriverlo al suo libro, et p. sua libera mercede habbia un bolognino.

Della pena di chi giurarà il falso.

Ancora statuemo, et ordinamo che se alc.a persona giurarà il falso in cose leggieri p. la p.a volta caschi
in pena di cinq. giulij, la seconda volta che commetterà simile errore caschi in pena di doi
giuli; et la terza volta nelle pene contenute nelle bolle, et bandi delli SS.ri superiori.
La qual pena s'applichi in luogo come sopra.

Che l'Affittuario del Co.e non possa riscotere passati doi mesi.

Ancora statuemo, et ordinamo che l'officiale che condurrà, et affittarà li frutti del d.o Cast.o del Colle
habbia tempo solo doi mesi doppo finito il suo affitto à riscotere dall'accusati le inventioni,
et accuse che haverà fatte, et passati detti doi mesi, esso riscotore non possa più riscoterle,
et q.lli tali accusati non possino essere più astretti à pagare d.e accuse, q.li s'intendino nulle,
et invalide come se fatte non l'havesse. Et volendo riscotere in tempo lecito col braccio del Sig.
Potà sia obligato p.ma d.o officiale farlo bandire dal Balio, che l'accusati vadino à pagarlo
fra term.e di tre giorni, et passato d.o term.e il S.r Potà possa dargli il mandato exec.o con q.lli tali che
saranno debitori p. d.e accuse. Et al d.o S.r Potà debbia d.o off.le dargli p. sua libera mercede uno

bolognino per persona, senza pagare altro Capotolito, et il Balio similmente habbia un'altro bolognino per qualsivoglia chematione.

Delle pene da levarsene il quarto.

Item che il s.r Pod.à che sarà pro tempore, et ancora l'officiale che conclurrà, et effettuarà il danno dato siano obligati sgravare il quarto delle pene de dani dati da bestie solam.te se ne saranno ricercati dall'accusati, o da quelli che pagaranno, non essendoci compresi li forastieri, alli quali sia in arbitrio di d.o off.le sgravarglielo, et non domandandolo d.o sgravam.to non siano obligati concederglielo.

Delle pene da pagarsi dalli forastieri

Item che tutte le pene de d.i St.ti nelle quali incorreranno li forastieri s'intendano duppl.te, ma li confinanti col terr.o del d.o Castello siano trattati, secondo che loro trattano l'homini del Colle nelli Castelli, et loro nelle med.e pene, et l'istesso pagare debbiano. non intendendoci esse compreso li forastieri che faranno Casali, et lavoreci nel terr.o del Colle

Della pena delle pergole doppo vendembie

Item che doppo che sarà vendembiato non sia pena alc.a alle bestie che daranno dano alle pergole che non ci sarà uva, non intendendosi pergole le propagine, alle q.li sia pena come dice lo statuto.

Delle Maggese infusse

Item che il Capit.o 26. de d.i St.ti nel p.nte statuto, che parla delle maggese infuse s'intenda solam.te per li mesi d'Agosto, et settembre, che essendo trovate bestie nelle maggese infune nelli d.i doi mesi debbiano pagare la pena come dice d.o Cap.o, ma nell'altri mesi dell'anno non ne sia pena alc.a

Delle possessioni Bandite.

+ Ancora che le possess.ni che si faranno bandire dalli s.ri, come nel Cap.o V.o de d.i St.ti si contiene s'intendano, et si possano fare bandire solam.te per li mesi Marzo, Aprile, maggio, et Giug[no]

et non per tutto l'anno, et le d.e bandite non usschino più che per li d.ti quattro mesi, nelli q.li dalli danti dãno si debbia pagare la pena che dice d.o Cap.o ma nell'altri tempi non ne sia pena alcuna. Et li Votà debbia scrivere d.i pos.ni doppo che saranno bandite nel suo libro, et questo libero mercede habbia et haver debbia un bolognino per poss.ne nel resto s'osservi d.o Cap.o 8.o dis.o ricato.

Della pena di chi farà l'herba nella Carbonara.

Item se alcuna persona darà dãno metendo, o fiando l'herba nella Carbonara del Com.e sia punito nella pena di baiocchi dieci quinch.a volta, et persona. Et li fittuarij di essa non potendo falciare l'herba possino mettere le bestie loro solam.te quando però ne haveranno ottenuto licentia dall' Consig.a, altram.te facendo caschino in pena contenuta nel Cap.o 3.o de d.i d.i del p.nte statuto.

Della pena di chi darà dãno racogliendo ghianna

Item se alcuna persona darà dãno racogliendo le ghianne sotto le cerque, et alberi d'altre persone sia punito nella pena di baiocchi dieci quin.a persona, et volta, ma se le batterà con pertiche, ò sotti facendole cascare da alto paghi il doppio di pena.

Del tempo nel quale si possa accusare nelle ghianne

Item che le bestie che daranno dãno nelle ghianne d'altre persone otto giorni doppo S.to Ang.o di settembre sino, et per tutto li otto giorni doppo S. Andrea del mese di Novembre debbiano pagare la pena li proni di esse, conforme dice il Cap.o 6. nel p.nte statuto nelli d.i t.i, et nell'altri tempi non ne sia pena alc.a

Del tempo nel quale si possa accusare nell'olive

Item che le bestie che saranno trovate à dar dãno sotto li piantoni d'olive dal giorno di S.ti Simone, et Juda del mese di ~~settembre~~ 8bre sino che saranno finite de racogliere l'olive li proni d'esse paghino la pena cinq. baiocchi per ciascheda bestia grossa, et un baiocco per ciascheda bestia minuta, et quinchedun a volta, et il danno al patiente, et così s'intenda in tutti l'altri Capitoli nel p.nte statuto scritti, come meglio dechiara il Cap.o 15.o nel p.nti statuto, et aggiuntione

50v

Delli danti dãno personalm.te attraversando grani, et altre Biade

Ancora statuemo, et ordinamo che se alc.a persona darà dãno personalm.te attraversando Grani, ò altre biade d'altre persone, purche non ce usasse stradella, da mezzo maggio, per insino che saranno mietuti, sia punito nella pena di doi bolognini per persona, et p. volta, et se menarà bestie, grosse ancora doi bolognini per ciasc.a bestia grossa, et il dãno al patiente, intendendose l'istesso nelli altri Cap.li

Nella pena di chi coglierà l'olive d'altri.

Item se alcuna persona darà danno manualm.te cogliendo, o facendo cascare l'olive da alcuni nelli piantoni d'altre persone, q.el tale sia punito nella pena di venticinq. baiocchi per persona, et p. volta, et così ancora se la raccoglierà per terra.

Di chi darà dãno manualm.te à pagliari, et con bestie

Item se alcuna persona darà dãno manualm.te carpendo, et pigliando la paglia dalli pagliari d'altre persone sia punito nella pena di tre giulij per ciasc.a volta, et persona. et se darà dãno con best.e grosse alli d.i pagliari magnando ò guastandoli sia punito nella pena di cinq. baiocchi per ciasc.a best.a et p. ciasc.a volta et il danno al patiente.

Di chi d.d. co' best.e porc.e vacando l'are

Item se alc.a persona darà dãno con bestie porc.e all'are d'altre persone vacando l'are, sia punito il Padrone di d.e bestie nella pena di un giulio per ciasched. porco, et p. ciasched.a volta. et il dãno al patie.

Di chi darà dãno facendo la fronda

Ancora statuemo, et ordinamo che se alc.a persona darà dãno facendo la fronda nell'arbori d'altre persone, se ce sarà la pergola, sia punito col pers.e nella pena di baiocchi dieci ciasched.a volta, et p. p.a, et se nõ ce sarà la pergola nell'arbore della metà manco, et il danno al patiente

Que omnia sup.ta Capitula, et ordinat.nes fuerunt per sup.ta Deputatos vigore sup.ta auctatum eis ut s.a concess.

constituta, addita, approbata, et confirmata, reservato semper arbitrio Ill.mo Rev.mo superiori. Mandantes quod ab omnibus, et quacumque persona inviolabiliter observentur. Super quibus &c. Actum in Castro Colli Marchionis [illegible] et in Palatio Comm.tis ejusdem pro nobis.mo [illegible] presentibus ibidem &c. Marco Aurelio Moriano, et Petro q. Petri Vincentij de d.o Castro testibus &c.

Ego Alex.r Montius de Spoleto pub.s Ap.ca auctoritate Notarius de premissis omnibus, et singulis rogatus In fidem me subscripsi, meoque solito signo signavi requisitus &c.

Supradicta Capitula huic statutorum volumini adiuncta, et coram nobis porrecta, et confirmari petita, dummodo non sint contra Ecclesiasticam libertatem, ex sacris Constitutionibus, legibusque municipalibus civitatis non repugnent, authoritate qua fungimur approbamus, confirmamus, et observari mandamus. In quorum fidem &c. Dat. ex Arce Spoleti die 14 9bris 1614

[illegible]

Laurentius Peres Secret.

1815
1634
0181

pr: May 27 52